
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

di NEWTON S.p.A.

Rev. 260410.00 in vigore dal 13 aprile 2026

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito, anche “**CGA**”) disciplinano tutti i rapporti intercorrenti tra **Newton S.p.A.**, con sede legale in Milano, Reg. Imprese/ Cod. Fisc./ P.IVA n. IT12863940156, cap. soc. € 1.000.000 i.v. (di seguito “**Newton**” e/o la “**Società**”) e le terze parti fornitrici di beni e/o servizi e/o diritti (di seguito il “**Fornitore**”).

Le CGA si applicano a tutti i contratti conclusi a seguito dell’emissione di un **Ordine di Acquisto** (di seguito “**Ordine**” o “**ODA**”) da parte di Newton nei confronti di un Fornitore. Non trovano applicazione ai rapporti regolati da Contratti Specifici che non contemplino l’emissione di Ordini, a meno che tali Contratti Specifici non richiamino o rinviino espressamente alle CGA.

Le CGA sono organizzate per **Sezioni**:

- la **Sezione I** contiene le condizioni applicabili a **tutti** gli Ordini;
- la **Sezione II** contiene le condizioni applicabili agli Ordini aventi ad oggetto **Beni**;
- la **Sezione III** contiene le condizioni applicabili agli Ordini aventi ad oggetto **Servizi**;
- ulteriori Sezioni contengono condizioni speciali per specifiche tipologie di acquisto.

In base all’oggetto, ad un medesimo Ordine possono applicarsi le condizioni di più Sezioni, ove compatibili.

Le CGA possono essere integrate e/o derogate solo da condizioni speciali espressamente inserite nell’Ordine (le “**Condizioni Speciali**”) e/o da specifiche clausole inserite in Accordi Quadro e/o in Contratti Specifici.

Eventuali condizioni del Fornitore (es. condizioni generali di vendita, conferme d’ordine, offerte, moduli standard) possono trovare applicazione solo se richiamate nell’Ordine. In mancanza di tale richiamo, devono intendersi respinte integralmente. Ove fossero invece richiamate nell’Ordine, troveranno applicazione limitatamente a quanto non disciplinato dalle CGA, dovendosi intendere come respinte tutte le clausole eventualmente in contrasto con le CGA, salvo diversa indicazione contenuta nell’Ordine.

Definizioni ai fini delle CGA:

- “**Parti**”: si intendono, da un lato, Newton e, dall’altro il Fornitore, quali parti contraenti di ogni contratto concluso in forza di un Ordine emesso da Newton nei confronti di un Fornitore;
- “**Beni**”: i prodotti e materiali forniti dal Fornitore, come descritti nell’Ordine;
- “**Servizi**”: le prestazioni rese dal Fornitore, come descritte nell’Ordine;
- “**Corrispettivi**”: gli importi dovuti al Fornitore per Beni e/o Servizi, come indicati nell’Ordine;

- **“Personale”**: dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o del Fornitore, a seconda dei casi;
- **“Cliente finale”**: il cliente di Newton cui è destinata, anche indirettamente, la prestazione oggetto dell’Ordine.

Newton subordina l’emissione dell’Ordine e/o l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni alla qualifica preventiva del Fornitore, secondo le procedure interne della Società, anche mediante richiesta di documentazione e dichiarazioni.

Le CGA sono redatte in lingua italiana, l’unica facente fede dal punto di vista legale anche in relazione agli Ordini. Su richiesta, il Fornitore può ricevere una “traduzione di cortesia” in lingua inglese, fermo restando che la versione italiana prevarrà in caso di qualsiasi discrepanza.

These General Terms and Conditions are drafted in Italian, which is the only legally binding version, including with respect to Orders. Upon request, the Supplier may receive a 'courtesy translation' in English, it being understood that the Italian version shall prevail in case of any discrepancy.

SEZIONE I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Qualifica del Fornitore

1.1. Newton subordina l’emissione dell’Ordine e, quindi, l’esecuzione delle prestazioni da esso previste alla previa qualifica del Fornitore, secondo le procedure interne della Società.

1.2. Ai fini della qualifica, il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta di Newton, la documentazione necessaria al preliminare inserimento in anagrafica e alla successiva verifica dei requisiti di affidabilità, regolarità e idoneità tecnico-professionale, inclusi, a titolo esemplificativo: visura camerale, attestazione bancaria, DURC, DURF, dichiarazioni e certificazioni fiscali e contributive, nonché ogni altra informazione utile allo scopo che possa essere ragionevolmente fornita.

1.3. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a Newton ogni variazione rilevante dei requisiti dichiarati e/o della documentazione fornita, mantenendola comunque aggiornata e in stato di validità.

1.4. Nell’ambito della qualifica, Newton potrà richiedere al Fornitore l’accettazione delle presenti CGA e l’approvazione specifica delle clausole di cui all’art. 1341, comma 2, Cod. civ., secondo le modalità indicate dalla Società (anche tramite sottoscrizione di apposito modulo e/o conferma scritta a mezzo e-mail).

1.5. In caso di mancata qualifica, mancato invio della documentazione richiesta, irregolarità o perdita dei requisiti, Newton potrà, a propria discrezione, sospendere l’emissione dell’Ordine, sospendere l’esecuzione delle prestazioni e/o risolvere l’Ordine, fermo restando il risarcimento del danno ove spettante.

Art. 2 – Ordine di Acquisto, accettazione e modifiche

2.1. L’Ordine emesso da Newton costituisce proposta contrattuale non negoziabile e diviene un contratto vincolante per le Parti una volta accettato dal Fornitore. In caso di mancata accettazione dell’Ordine entro 10 (dieci) giorni lavorativi bancari dalla sua emissione o nel diverso termine in esso

indicato, l'Ordine dovrà intendersi revocato, salvo successiva contraria comunicazione scritta inviata da Newton al Fornitore.

2.2. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore avviene, oltre che per conferma scritta, anche per fatti concludenti quali, a titolo esemplificativo, l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni e/o l'emissione della fattura con indicazione del numero d'Ordine.

2.3. Il contratto così concluso è regolato dalle CGA come eventualmente integrate e/o derogate dall'Ordine, secondo quanto indicato nelle Disposizioni Preliminari e al successivo art. 68 (Aggiornamenti delle CGA e clausola di prevalenza).

2.4. Qualsiasi modifica e/o integrazione dell'Ordine dovrà risultare da atto scritto emesso o confermato da Newton. Eventuali condizioni, riserve, limitazioni o modifiche proposte dal Fornitore non saranno efficaci se non espressamente accettate per iscritto dalla Società.

2.5. Il Fornitore che esegua l'Ordine in modo difforme sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ivi incluse eventuali varianti asseritamente migliorative o eccedenti quanto richiesto, non potrà vantare alcuna pretesa di pagamento, indennizzo o rimborso per la parte non conforme. La ricezione materiale dei beni o dei servizi non costituisce accettazione, né l'inerzia o la tolleranza di Newton potranno essere interpretate come acquiescenza rispetto a tali variazioni unilaterali.

Art. 3 – Corrispettivi e onnicomprensività

3.1. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono esclusivamente quelli indicati nell'Ordine.

3.2. Salvo diversa indicazione espressa nell'Ordine, i corrispettivi si intendono onnicomprensivi e includono ogni costo, onere e spesa comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni, inclusi, a titolo esemplificativo: imballaggi, trasporto, consegna, installazione, collaudi, trasferte, vitto e alloggio, diritti, licenze, autorizzazioni, contributi, tributi, assicurazioni e ogni altro onere accessorio.

3.3. Il Fornitore dichiara di aver valutato, prima dell'accettazione dell'Ordine comunque avvenuta, tutte le condizioni e circostanze rilevanti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni e di non avere diritto ad alcun adeguamento o compenso ulteriore, salvo quanto espressamente concordato per iscritto con Newton.

3.4. Eventuali sconti, ribassi, bonus o condizioni migliorative offerti dal Fornitore, anche successivamente all'emissione dell'Ordine, si intendono automaticamente applicabili all'Ordine, ove compatibili.

Art. 4 – Fatturazione, pagamenti e condizioni di accettazione

4.1. Il Fornitore emetterà fattura esclusivamente a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni o previa autorizzazione all'emissione di fatture di acconto e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'Ordine e nelle presenti CGA.

4.2. La fattura, oltre a quanto previsto dalla legge, dovrà riportare obbligatoriamente: (i) il numero dell'Ordine; (ii) il codice commessa indicato nell'Ordine; (iii) la descrizione delle prestazioni effettuate o, in caso di acconto, da effettuare; (iv) le coordinate bancarie (IBAN o BIC/SWIFT) su cui effettuare il pagamento, che dovranno coincidere con quelle comunicate dal Fornitore in sede di qualifica/iscrizione in anagrafica e riferirsi a conto corrente intestato al Fornitore.

4.3. Eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere comunicate dal Fornitore a Newton con congruo preavviso e mediante comunicazione scritta da Pec a Pec (o equivalente comunicazione scritta proveniente da soggetto munito di idonei poteri), con adeguata evidenza documentale; Newton

potrà richiedere verifiche, conferme ulteriori e/o l'osservanza di specifiche procedure interne di validazione. In difetto, Newton sarà legittimata a effettuare i pagamenti sulle coordinate bancarie risultanti dall'anagrafica Fornitori, senza che ciò comporti responsabilità. Resta inteso che il pagamento eseguito da Newton in conformità alle coordinate bancarie risultanti dall'anagrafica Fornitori (e/o comunque validate secondo le procedure di Newton) si intenderà validamente effettuato e liberatorio; il Fornitore terrà indenne Newton da pretese, costi o danni connessi a comunicazioni inesatte, non autorizzate o fraudolente relative alle coordinate di pagamento, salvo dolo o colpa grave di Newton.

4.4. I termini di pagamento applicabili sono esclusivamente quelli indicati nell'Ordine. Eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Fornitore in fattura e/o in altri documenti commerciali, ove difformi, si intendono come non apposti, prevalendo comunque quanto indicato nell'Ordine ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2.4 e dal successivo art. 68.5. In mancanza di indicazioni nell'Ordine, i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, salvo diverso specifico accordo scritto tra le Parti.

4.5. Newton potrà sospendere o posticipare il pagamento, senza che ciò costituisca inadempimento, in caso di: (i) prestazioni non eseguite o eseguite parzialmente rispetto a quanto previsto nell'Ordine; (ii) prestazioni difformi dagli standard di mercato e/o non conformi alle specifiche indicate nell'Ordine; (iii) violazioni di obblighi contrattuali formalmente contestate prima della scadenza e non ancora risolte a valle della medesima; (iv) perdita o sospensione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale da parte del Fornitore; (v) fatture prive delle indicazioni di cui al precedente art. 4.2.

4.6. In caso di fattura emessa in difformità rispetto all'Ordine e/o alle presenti CGA, Newton potrà respingerla o richiederne la rettifica; in tal caso, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura corretta.

Art. 5 – Garanzie generali del Fornitore

5.1. Il Fornitore garantisce di possedere e mantenere, per tutta la durata dell'esecuzione dell'Ordine, i requisiti di capacità, organizzazione, competenza, idoneità tecnico-professionale, autorizzazioni e risorse necessari per eseguire correttamente le prestazioni.

5.2. Il Fornitore garantisce che le prestazioni saranno eseguite a regola d'arte, in conformità all'Ordine, alle presenti CGA e alla normativa applicabile, nonché secondo i più elevati standard professionali normalmente richiesti per prestazioni analoghe.

5.3. Il Fornitore garantisce che i beni e/o i servizi forniti sono conformi alle specifiche tecniche e funzionali concordate, idonei all'uso cui sono destinati e privi di vizi e difetti che ne diminuiscano il valore o ne impediscano l'utilizzo.

5.4. Il Fornitore garantisce che, nell'esecuzione dell'Ordine, non violerà diritti di terzi e, in particolare, diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, diritti di immagine, diritti d'autore, diritti su banche dati, segreti commerciali o altri diritti comunque tutelati.

5.5. Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore garantisce che il Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni è regolarmente assunto o contrattualizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni cogenti in materia giuslavoristica e idoneo alle mansioni affidate; che ha ricevuto, quantomeno, la formazione, le informazioni e l'addestramento previsti dalla normativa applicabile e detiene tutte le abilitazioni e qualifiche specifiche eventualmente necessarie in relazione alle attività da svolgere. Il Fornitore garantisce inoltre che il Personale impiegato nell'esecuzione dell'Ordine è in possesso della

cittadinanza italiana o comunque di un valido titolo che ne consente la permanenza e lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio italiano.

5.6. Il Fornitore garantisce, per tutta la durata dell'esecuzione dell'Ordine, la propria regolarità sotto il profilo retributivo, contributivo, assicurativo e fiscale, nonché il corretto adempimento di ogni obbligazione verso il proprio Personale e verso eventuali enti previdenziali, assistenziali e assicurativi competenti.

5.7. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Newton da ogni pretesa, richiesta, azione, costo, sanzione, onere o responsabilità, comunque derivante da violazioni delle garanzie di cui al presente articolo.

5.8. Newton avrà facoltà di richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento, idonea documentazione comprovante la regolarità di cui ai commi precedenti. In caso di mancata trasmissione, incompletezza o evidenze di irregolarità, Newton potrà sospendere i pagamenti e/o l'esecuzione dell'Ordine fino a regolarizzazione, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalle presenti CGA e dalla legge.

5.9. Il Fornitore si impegna a porre rimedio, senza costi per Newton e nel termine richiesto dalla Società, a qualsiasi difformità, vizio, difetto o inadempimento riscontrato, mediante riparazione, sostituzione, re-esecuzione o altra misura idonea, fermo restando il diritto di Newton di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 6 – Salute e sicurezza sul lavoro

6.1. Il Fornitore si impegna a eseguire le prestazioni nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle procedure e prescrizioni di sicurezza eventualmente comunicate da Newton.

6.2. Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore garantisce di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, ove richiesto in relazione alla propria organizzazione e attività, di aver predisposto e mantenere aggiornati il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e le ulteriori misure organizzative e preventive necessarie, nonché di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il/i Preposto/i e, ove previsto, il Medico Competente (MC), assicurando altresì la sorveglianza sanitaria e la formazione del personale.

6.3. Il Fornitore garantisce che i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Ordine sono regolarmente assunti o comunque legittimamente contrattualizzati, formati e addestrati, dotati di idoneità tecnico-professionale e di ogni dispositivo di protezione individuale necessario, e operano sotto la responsabilità e il coordinamento del Fornitore. Il Fornitore garantisce inoltre che i lavoratori impiegati sono in possesso della formazione, informazione, addestramento, abilitazioni e idoneità specifiche richieste per le attività oggetto dell'Ordine (a titolo esemplificativo: lavori elettrici, lavori in quota, uso di attrezzature, movimentazione carichi, conduzione di mezzi, utilizzo di piattaforme, attività in ambienti con rischi specifici).

6.4. Ove le prestazioni debbano essere svolte presso sedi di Newton o presso sedi di Clienti finali o di terzi indicati da Newton, il Fornitore si impegna a cooperare con Newton e/o con il soggetto ospitante ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e, ove richiesto, alla predisposizione e/o della documentazione necessaria alla gestione dei rischi interferenziali e alla loro attuazione (a titolo

esemplificativo, DUVRI, PSC, POS o analoghi), comunque nel rispetto delle regole di accesso e delle istruzioni operative e di sicurezza impartite da Newton e/o dal soggetto ospitante.

6.5. Il Fornitore è responsabile di ogni danno a persone e/o cose derivante dall'esecuzione dell'Ordine per cause imputabili al Fornitore e/o ai lavoratori impiegati e si impegna a manlevare e tenere indenne Newton da qualsiasi pretesa o conseguenza pregiudizievole, incluse eventuali spese legali.

6.6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, Newton potrà sospendere l'esecuzione dell'Ordine e/o risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 17 (Clausola risolutiva espressa e penali), fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 7 – Tutela ambientale

7.1 Il Fornitore si impegna a eseguire le prestazioni nel rispetto della normativa applicabile in materia ambientale e, ove pertinente, ad adottare misure idonee a prevenire o ridurre impatti ambientali connessi alle attività svolte.

7.2. Ove previsto dalla normativa applicabile e/o richiesto da Newton, il Fornitore garantisce la corretta gestione e tracciabilità di rifiuti, imballaggi e materiali, nonché l'adozione di procedure idonee a prevenire dispersioni, contaminazioni e altri eventi dannosi per l'ambiente.

7.3. Il Fornitore manleva e tiene indenne Newton da qualsiasi pretesa, danno, costo o spesa (incluse ragionevoli spese legali) derivanti da violazioni della normativa ambientale e/o della gestione dei rifiuti e/o da condotte imputabili al Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.

Art. 8 – Assicurazioni

8.1. Il Fornitore si impegna a mantenere per tutta la durata dell'Ordine adeguate coperture assicurative, coerenti con la natura delle prestazioni e con i rischi connessi alla loro esecuzione.

8.2. Il Fornitore manterrà una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e, se del caso, di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), a copertura dei danni cagionati a persone e/o cose nell'esecuzione dell'Ordine.

8.3. Qualora le prestazioni abbiano natura professionale e/o intellettuale, il Fornitore si impegna altresì a mantenere, ove disponibile sul mercato assicurativo per i rischi connessi alle prestazioni, una polizza di responsabilità civile professionale (RCP).

8.4. Con riferimento alle coperture RCT, RCO e, ove prevista, RCP, salvo diverse indicazioni nell'Ordine, una copertura con massimale uguale o superiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro si intende adeguata ai fini di quanto previsto nel presente articolo.

8.5. Il Fornitore garantisce che i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Ordine, anche qualora non siano dipendenti del Fornitore, sono comunque adeguatamente coperti per i rischi di infortunio e responsabilità connessi alle attività svolte, mediante idonee coperture assicurative (anche individuali) e/o mediante le coperture RCO di cui al presente articolo.

8.6. Su richiesta di Newton, il Fornitore si impegna a fornire copia delle polizze e della documentazione attestante la vigenza delle coperture e la regolarità dei pagamenti dei premi.

8.7. Qualora Newton richieda al Fornitore l'adeguamento dei massimali e/o delle coperture assicurative in ragione della natura delle prestazioni, delle condizioni contrattuali applicabili e/o di richieste provenienti da Clienti finali o terzi, il Fornitore si impegna ad adeguare le coperture entro 10 (dieci) giorni

lavorativi dalla richiesta (o nel diverso termine indicato nell'Ordine). In difetto, Newton potrà sospendere l'esecuzione e/o annullare l'Ordine, fermo restando il risarcimento del danno ove spettante.

8.8. Qualora una specifica copertura non sia ragionevolmente ottenibile o mantenibile in relazione alle prestazioni oggetto dell'Ordine, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta a Newton, fornendo adeguata motivazione e, ove possibile, proponendo misure alternative di mitigazione del rischio.

8.9. Resta inteso che l'eventuale esistenza di coperture assicurative non limita né esclude in alcun modo la responsabilità del Fornitore per inadempimenti, danni e/o obblighi di manleva previsti dalle presenti CGA e/o dall'Ordine.

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto e del credito

9.1. Il Fornitore non potrà cedere, trasferire o altrimenti disporre, in tutto o in parte, dell'Ordine e/o del rapporto contrattuale con Newton, né dei diritti e/o obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto di Newton.

9.2. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche in caso di operazioni straordinarie del Fornitore che comportino il trasferimento, anche indiretto, dell'Ordine e/o del rapporto contrattuale, incluse, a titolo esemplificativo, cessione o conferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione, trasformazione, nonché in caso di qualsiasi altra operazione che determini la successione di un soggetto diverso dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.

9.3. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, anche parzialmente, i crediti derivanti dall'Ordine, salvo preventiva autorizzazione scritta di Newton. In ogni caso, eventuali cessioni di credito effettuate in violazione del presente articolo si intenderanno inefficaci nei confronti di Newton.

9.4. Resta fermo il diritto di Newton di opporre al cessionario tutte le eccezioni, contestazioni e compensazioni opponibili al Fornitore ai sensi di legge, anche in caso di consenso di Newton alla cessione.

Art. 10 – Divieto di subappalto e manleve

10.1. È fatto divieto al Fornitore di subappaltare, anche solo parzialmente, l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine, salvo preventiva autorizzazione scritta di Newton.

10.2. In caso di autorizzazione, il Fornitore resterà in ogni caso unico responsabile nei confronti di Newton per l'esecuzione delle prestazioni e per l'operato del subappaltatore autorizzato, rispondendo di ogni inadempimento, ritardo, difformità o danno comunque derivante dalla relativa attività.

10.3. Il Fornitore garantisce che il subappaltatore eventualmente autorizzato possiede i requisiti di idoneità tecnico-professionale e di regolarità previsti dalla normativa applicabile, inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e si impegna a fornire a Newton, su richiesta, la relativa documentazione.

10.4. Newton potrà revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo, qualora emergano criticità o rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni e/o esigenze organizzative o di compliance di Newton e/o del Cliente finale, senza che ciò comporti per Newton alcun obbligo di indennizzo, fermo restando il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate.

10.5. Il Fornitore manleva e tiene indenne Newton da ogni pretesa da chiunque avanzata (incluso il subappaltatore), danno, costo o spesa (incluse ragionevoli spese legali) derivanti dal subappalto delle prestazioni, anche ove autorizzato, e dall'eventuale violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 11 – Riservatezza

11.1. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e a non divulgare né comunicare a terzi, né utilizzare per finalità diverse dall'esecuzione dell'Ordine, tutte le informazioni, i dati, i documenti e i materiali relativi a Newton e/o ai Clienti finali (le "Informazioni Riservate") di cui venga a conoscenza in relazione all'Ordine, in qualunque forma e con qualunque mezzo, anche se non espressamente qualificati come segreti o riservati. Inoltre, il Fornitore dovrà trattare le Informazioni Riservate nel rispetto del principio di minimizzazione e stretta necessità, limitandone la comunicazione ai soli dipendenti o collaboratori o sub-fornitori per i quali la conoscenza di tali informazioni sia pertinente e indispensabile all'esecuzione dell'Ordine ed utilizzandole solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione dell'Ordine, senza poterle sfruttare, a titolo esemplificativo, per alimentare data base o addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

11.2. Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine e potranno essere comunicate unicamente a lavoratori e collaboratori del Fornitore che abbiano necessità di conoscerle per l'esecuzione delle prestazioni, a condizione che tali soggetti siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno stringenti di quelli previsti dal presente articolo. Resta in ogni caso vietata qualsiasi comunicazione a terzi senza preventiva autorizzazione scritta della Società. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere le Informazioni Riservate da accessi non autorizzati, perdita, alterazione o distruzione.

11.3 Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, il Fornitore riconosce che i dati del Cliente finale e le informazioni relative alla commessa cui l'Ordine si riferisce costituiscono informazioni riservate di Newton. Pertanto, il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi, né utilizzare a fini promozionali o di referenza, il nome e/o i segni distintivi del Cliente finale, né a dichiarare o far intendere di avere svolto prestazioni direttamente in favore del Cliente finale (ad es. pubblicando post sui social network o inserendo liste clienti nei propri siti web, Cv o materiali promozionali), salvo preventiva autorizzazione scritta di Newton.

11.4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano validi a tempo indeterminato e, in ogni caso, finché le Informazioni Riservate conservino natura riservata e non divengano di pubblico dominio per causa non imputabile al Fornitore. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni che il Fornitore dimostri: (i) essere già legittimamente in suo possesso prima della comunicazione da parte di Newton; (ii) essere divenute di pubblico dominio per causa non imputabile al Fornitore; (iii) essere state legittimamente ottenute da terzi senza vincoli di riservatezza; (iv) dover essere comunicate in forza di legge o provvedimento dell'Autorità competente, fermo l'obbligo di informare preventivamente Newton, ove consentito.

Art. 12 – Protezione dei dati personali

12.1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento") e del D.Lgs. 196/2003, come di volta in volta modificato (il "Codice"), le Parti, in qualità di titolari del trattamento, si informano reciprocamente che i rispettivi dati personali verranno raccolti e trattati su supporti cartacei e/o elettronici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e al fine di adempiere agli obblighi di legge, anche in materia contabile e fiscale, nonché, al fine di eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti derivanti

dal presente Contratto. I dati personali non verranno diffusi. Ai fini del presente articolo, i termini “Dato Personale”, “Titolare”, “Responsabile”, “Interessato”, “Trattamento” e “Destinatario” hanno il significato previsto nel Regolamento. L’Informativa integrale Newton è disponibile e consultabile sul sito della Società nella sezione dedicata <https://www.newton.it/informative>.

12.2. Le Parti devono osservare la normativa europea applicabile in materia di protezione dei dati personali e in particolare adottare ogni misura tecnica e organizzativa adeguata ai sensi del Regolamento per garantire che il trattamento posto in essere avvenga nel rispetto dei requisiti di legge e assicurare la protezione dei diritti degli interessati.

12.3. Con riferimento al trattamento effettuato dalle Parti nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali verranno conservati a opera dei rispettivi Titolari nel pieno rispetto della disciplina in materia prevista dal Regolamento e dal Codice, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità e per un tempo comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno cancellati. I dati personali potranno venire a conoscenza solamente dei soggetti autorizzati appartenenti alle Direzioni interne di ciascuna Parte coinvolte nell’esecuzione del presente Contratto, nonché, essere comunicati, per le finalità sopra indicate, a istituti bancari e/o consulenti legali e fiscali.

12.4 Qualora, nell’esecuzione dell’Ordine, il Fornitore tratti dati personali per conto di Newton e/o del Cliente Finale di Newton, tale trattamento avverrà nel pieno rispetto della disciplina in materia prevista dal Regolamento e dal Codice, nonché delle istruzioni documentate di Newton.

12.5. Ove necessario, Newton potrà nominare il Fornitore quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR e/o, ove applicabile, quale sub-responsabile del trattamento (o in altra veste rilevante ai fini privacy), mediante specifico atto di nomina e/o accordo sul trattamento dei dati. In tal caso, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e rispettare integralmente i relativi contenuti. In caso di conflitto, quanto stabilito dai Data Protection Agreement e/o dagli atti di nomina prevalgono su quanto stabilito dalle CGA e/o dagli Ordini.

12.6. Il Fornitore si impegna a: (i) trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione dell’Ordine; (ii) garantire che i soggetti autorizzati al trattamento siano vincolati alla riservatezza; (iii) adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio; (iv) assistere Newton, ove richiesto, nell’adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento e dal Codice, inclusa la gestione delle richieste degli interessati.

12.7. Il Fornitore non potrà ricorrere a sub-responsabili del trattamento senza preventiva autorizzazione scritta di Newton e, in ogni caso, garantisce che eventuali sub-responsabili siano vincolati da obblighi non meno stringenti di quelli previsti dal presente articolo e dall’eventuale atto di nomina.

12.8. Il Fornitore non effettuerà trasferimenti di dati personali verso Paesi extra UE/SEE senza preventiva autorizzazione scritta di Newton e senza l’adozione delle garanzie previste dalla normativa applicabile.

12.9. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo a Newton qualsiasi violazione o sospetta violazione di sicurezza che comporti o possa comportare un accesso non autorizzato, perdita, distruzione, alterazione o divulgazione di dati personali (“Data Breach”), fornendo tutte le informazioni utili e cooperando senza riserve con Newton per la gestione dell’evento. Il Fornitore manleva e tiene indenne Newton da qualsiasi danno, costo, onere e pretesa (incluse ragionevoli spese legali) derivanti da violazioni della normativa privacy e/o del presente articolo imputabili al Fornitore.

Art. 13 – Codice etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001

13.1. Il Fornitore dichiara di conoscere e rispettare i principi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenere, nell'esecuzione dell'Ordine e in connessione con esso, un comportamento conforme ai principi di correttezza, trasparenza e legalità.

13.2. Il Fornitore dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico adottato da Newton e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Newton ai sensi del D.Lgs. 231/2001, disponibili sul sito della Società nella sezione dedicata <https://www.newton.it/documenti-societari>.

13.3. Il Fornitore si impegna a non porre in essere, né direttamente né tramite terzi, condotte corruttive o comunque illecite, né a offrire, promettere, concedere, richiedere o accettare denaro o altra utilità indebita, anche al fine di ottenere o mantenere un vantaggio commerciale o un trattamento di favore nell'ambito dell'Ordine.

13.4. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto a Newton e/o mediante il canale di segnalazione interna @Whistleblowing della Società (accessibile dal link permanente <https://www.newton.it/whistleblowing/>) qualsiasi circostanza rilevante ai fini del presente articolo, inclusa l'eventuale pendenza di indagini o procedimenti che possano comportare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove riferibili al Fornitore e/o ai soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore manleva e tiene indenne la Società da ogni danno, costo e conseguenza pregiudizievole (incluse sanzioni) derivante da violazioni imputabili al Fornitore.

Art. 14 – Sostenibilità e principi ESG

14.1. Il Fornitore si impegna a svolgere le prestazioni nel rispetto della normativa applicabile e secondo principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e corretta governance (principi "ESG"), adottando comportamenti coerenti con criteri di correttezza, trasparenza e integrità.

14.2. Il Fornitore si impegna, per quanto di propria competenza, ad adottare misure ragionevoli per prevenire e ridurre impatti ambientali e sociali negativi connessi all'esecuzione dell'Ordine, inclusi, a titolo esemplificativo, l'uso efficiente delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori.

14.3. Su richiesta di Newton, il Fornitore si impegna a fornire informazioni e/o documentazione ragionevolmente necessarie a verificare il rispetto degli impegni di cui al presente articolo, nei limiti di quanto compatibile con la propria organizzazione e con gli obblighi di riservatezza.

14.4. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a Newton eventuali circostanze rilevanti che possano incidere sul rispetto dei principi di cui al presente articolo.

Art. 15 – Limitazione di responsabilità

15.1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, Newton non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per danni indiretti o consequenziali comunque derivanti dall'Ordine e/o dalle presenti CGA, inclusi, a titolo esemplificativo, perdita di profitto, perdita di opportunità commerciali, perdita di avviamento, perdita di dati, danno all'immagine o fermo attività.

15.2. Salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva di Newton nei confronti del Fornitore per danni diretti, a qualsiasi titolo derivante dall'Ordine e/o dalle presenti CGA (contrattuale, extracontrattuale o di altra natura), non potrà eccedere l'importo complessivo dei corrispettivi effettivamente pagati da Newton al Fornitore in relazione all'Ordine cui la responsabilità si riferisce.

15.3. Restano in ogni caso esclusi dal limite di cui al comma precedente i casi di responsabilità che non possano essere validamente limitati ai sensi di legge.

Art. 16 – Recesso

16.1. Ciascuna Parte potrà recedere dall’Ordine nei casi e con le modalità di cui al presente articolo, mediante comunicazione scritta all’altra Parte da inviarsi a mezzo PEC e/o raccomandata A.R., ferma in ogni caso la facoltà di recesso per giusta causa nei limiti previsti dalla legge.

16.2. Newton potrà recedere dall’Ordine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, anche in caso di prestazioni già avviate e/o parzialmente eseguite, mediante comunicazione scritta al Fornitore, anche senza preavviso. In tal caso, se non diversamente concordato per iscritto, Newton sarà tenuta a corrispondere al Fornitore esclusivamente il corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite e accettate fino alla data di efficacia del recesso. Resta espressamente escluso qualsiasi ulteriore importo a titolo di mancato guadagno, lucro cessante o indennizzo, salvo il caso in cui il recesso sia esercitato con un preavviso inferiore a 15 (quindici) giorni e al Fornitore spetti, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, un’indennità per il mancato guadagno; in tal caso, l’eventuale importo dovuto a tale titolo sarà determinato in via forfettaria e omnicomprensiva in misura pari al 5% (cinque per cento) del valore della parte di Ordine non ancora eseguita alla data di efficacia del recesso, fatti salvi diversi accordi risultanti per iscritto.

16.3. Il Fornitore potrà recedere dall’Ordine con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, mediante comunicazione scritta a Newton, solo con riferimento agli Ordini relativi ad attività interne di Newton e non connesse all’esecuzione di contratti e/o incarichi di Newton nei confronti di Clienti finali (“Ordini interni”), salvo diverso accordo scritto nell’Ordine.

16.4. In caso di Ordini connessi, direttamente o indirettamente, all’esecuzione di contratti e/o incarichi di Newton nei confronti di Clienti finali (“Ordini esterni”), il Fornitore non potrà recedere se non per giusta causa e, in ogni caso, con un preavviso e modalità tali da consentire a Newton di procedere alla sostituzione del Fornitore e di garantire la continuità della commessa, evitando pregiudizi verso Newton e/o il Cliente finale.

16.5. In ogni caso di recesso, il Fornitore dovrà cessare le attività oggetto dell’Ordine secondo le istruzioni di Newton e collaborare, per quanto ragionevolmente necessario, al fine di consentire l’ordinata chiusura delle attività e la consegna a Newton di quanto già realizzato nell’ambito dell’Ordine.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa e penali

17.1. Newton avrà facoltà di risolvere l’Ordine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. civ., mediante comunicazione scritta al Fornitore da inviarsi a mezzo PEC e/o raccomandata A.R., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi di inadempimento:

- a) violazione degli obblighi di cui all’art. 6 (Salute e sicurezza sul lavoro);
- b) violazione degli obblighi di cui all’art. 8 (Assicurazioni);
- c) violazione del divieto di cui all’art. 9 (Divieto di cessione del contratto e del credito);
- d) violazione del divieto e degli obblighi di cui agli artt. 10 (Divieto di subappalto e manleve) e 32 (Divieto di subappalto a cascata);
- e) violazione degli obblighi di cui all’art. 11 (Riservatezza);
- f) violazione degli obblighi di cui all’art. 12 (Privacy) e/o degli obblighi assunti in conseguenza di DPA e/o atti di nomina in ambito GDPR;
- g) violazione degli obblighi di cui all’art. 13 (Codice Etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001).

17.2. Costituiscono altresì causa di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., in quanto potenzialmente incidenti sulla affidabilità e solidità del Fornitore o sulla sua capacità di eseguire l'Ordine, le seguenti circostanze:

- h) l'avvio nei confronti del Fornitore di procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi del D.Lgs. 14/2019, nonché l'apertura di procedure concorsuali o liquidatorie, anche su base volontaria, ovvero la presentazione di istanze o domande che comunque evidenzino lo stato di crisi o insolvenza del Fornitore;
- i) l'avvio nei confronti del Fornitore di indagini o procedimenti basati sulla commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001;
- j) l'applicazione nei confronti del Fornitore di misure interdittive, sospensive o provvedimenti d'autorità che impediscano o limitino l'esecuzione dell'Ordine;
- k) la perdita di requisiti o certificazioni di idoneità tecnico professionale essenziali per l'esecuzione dell'Ordine.

17.3. Resta ferma la facoltà di Newton di risolvere l'Ordine ai sensi degli artt. 1453 e ss. Cod. civ. in caso di grave inadempimento del Fornitore diverso da quelli espressamente indicati ai commi che precedono, ove tale inadempimento sia tale da compromettere l'esecuzione dell'Ordine e/o l'interesse di Newton alla corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

17.4. In caso di risoluzione dell'Ordine ai sensi dei precedenti artt. 17.1 e 17.3, Newton avrà diritto di ricevere dal Fornitore, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 Cod. civ., un importo pari al 20% (venti per cento) del valore complessivo dell'Ordine (o della parte di Ordine interessata dall'inadempimento). L'importo della penale così determinato è raddoppiato nei casi di risoluzione determinati da inadempimenti connotati da frode, dolo o colpa grave, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 18 – Forza maggiore e impossibilità sopravvenuta

18.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dall'Ordine qualora ciò sia dovuto a eventi di forza maggiore, ossia eventi imprevedibili e inevitabili al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata, quali, a titolo esemplificativo, calamità naturali, incendi, guerre, atti terroristici, sommosse, epidemie/pandemie, provvedimenti dell'Autorità, interruzioni generalizzate di energia o servizi essenziali, scioperi o agitazioni sindacali non imputabili alla Parte.

18.2. La Parte che invochi la forza maggiore dovrà darne comunicazione all'altra Parte senza indugio, indicando la natura dell'evento, la durata prevedibile e le conseguenze sull'adempimento, e dovrà adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per limitare gli effetti dell'evento e riprendere l'esecuzione delle obbligazioni non appena possibile.

18.3. Durante il periodo di forza maggiore, le obbligazioni impedito o ritardate si intenderanno sospese per il tempo strettamente necessario, restando ferme le obbligazioni non direttamente impedito dall'evento e l'obbligo di cooperazione tra le Parti per ridurre al minimo gli impatti sull'esecuzione dell'Ordine e individuare, ove possibile, soluzioni alternative o misure organizzative idonee a garantire la continuità delle prestazioni.

18.4. Qualora l'evento di forza maggiore si protragga per un periodo tale da compromettere in modo significativo l'esecuzione dell'Ordine, le Parti si consulteranno tempestivamente in buona fede al fine di concordare eventuali rimodulazioni, modifiche o soluzioni alternative. Resta inteso che Newton potrà, a propria discrezione, accettare la rimodulazione o richiedere la cessazione delle attività non più

utilmente eseguibili, fermo restando quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente eseguite e accettate.

18.5. Qualora, per cause non imputabili alla Parte obbligata (siano esse riconducibili a forza maggiore o ad altre cause), la prestazione dovuta divenga impossibile in tutto o in parte, in via definitiva o temporanea, troveranno applicazione le disposizioni inderogabili di legge e, in particolare, gli artt. 1256, 1463 e 1464 Cod. civ.; in tali casi le Parti coopereranno in buona fede per individuare eventuali soluzioni alternative e/o rimodulazioni utili, ove compatibili con la natura e le finalità dell'Ordine.

Art. 19 – Comunicazioni

19.1. Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti CGA e/o nell'Ordine, ogni comunicazione tra le Parti relativa all'Ordine e/o alle presenti CGA dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC e/o raccomandata A.R., ai recapiti indicati nell'Ordine e/o comunicati per iscritto dalla Parte interessata.

19.2. Le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate: (i) in caso di invio a mezzo PEC, alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna; (ii) in caso di invio a mezzo raccomandata A.R., alla data risultante dall'avviso di ricevimento.

19.3. Resta inteso che eventuali comunicazioni operative, istruzioni, richieste o scambi informativi funzionali all'esecuzione dell'Ordine potranno avvenire anche tramite e-mail ordinaria, fermo restando che tale modalità non sarà idonea per l'invio di comunicazioni formali quali, a titolo esemplificativo, diffide, contestazioni, recesso e risoluzione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 20 – Legge applicabile e Foro competente

20.1. Le presenti CGA e ciascun Ordine sono regolati e interpretati in conformità alla legge italiana.

20.2. Per ogni controversia derivante da e/o comunque connessa alle presenti CGA e/o all'Ordine, che le Parti non abbiano potuto risolvere bonariamente, anche ricorrendo alla mediazione facoltativa, sarà competente il Foro di Milano.

SEZIONE II – ACQUISTO DI BENI MATERIALI

Art. 21 – Consegna, trasporto e documentazione

21.1. La consegna dei Beni dovrà avvenire nel luogo e nei termini indicati nell'Ordine. Eventuali variazioni del luogo di consegna potranno essere comunicate al Fornitore esclusivamente mediante comunicazione operativa scritta da parte del responsabile aziendale indicato nell'Ordine o, in mancanza, da un responsabile di funzione di Newton, e si intenderanno efficaci solo se compatibili con l'esecuzione dell'Ordine. I termini di consegna eventualmente indicati nell'Ordine devono intendersi essenziali ai fini dell'interesse di Newton, salvo che l'Ordine non disponga diversamente.

21.2. Il trasporto, l'imballaggio, l'etichettatura, la movimentazione e ogni attività necessaria alla consegna dei Beni sono a cura, rischio e spese del Fornitore, salvo diverso accordo scritto nell'Ordine.

21.3. Il rischio di perimento e danneggiamento dei Beni si trasferisce a Newton esclusivamente al momento della consegna presso il luogo indicato nell'Ordine.

21.4. Ogni consegna dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto e dalla documentazione richiesta dalla normativa applicabile e/o dall'Ordine, nonché, ove applicabile, da certificazioni di conformità, schede tecniche e di sicurezza, istruzioni d'uso e manutenzione, manuali e dichiarazioni del produttore e/o del Fornitore.

21.5. I documenti di trasporto e/o consegna e, ove applicabile, la documentazione tecnica dovranno riportare almeno il numero dell'Ordine e il codice commessa associato, oltre alle informazioni richieste da Newton.

21.6. Qualora l'Ordine includa attività di posa, assemblaggio, installazione o messa in esercizio dei Beni, il Fornitore garantisce che tali attività saranno eseguite da personale qualificato e nel rispetto della normativa applicabile e con materiali idonei, rilasciando, ove richiesto o previsto, le dichiarazioni e certificazioni di conformità e corretto funzionamento.

Art. 22 – Accettazione, verifiche e contestazioni

22.1. La consegna dei Beni e/o la sottoscrizione del documento di trasporto o di altro documento di consegna non comportano accettazione definitiva dei Beni da parte di Newton, che si intende effettuata, ove applicabile, con riserva di verifica della conformità, qualità e funzionalità dei Beni.

22.2. Newton avrà facoltà di effettuare verifiche quantitative e qualitative sui Beni entro un termine ragionevole dalla consegna e, in ogni caso, di contestare eventuali vizi, difetti, difformità, mancanze o non conformità anche successivamente, ove gli stessi siano occulti o comunque non immediatamente rilevabili al momento della consegna.

22.3. In caso di contestazione, Newton potrà, a propria discrezione, richiedere al Fornitore, senza costi aggiuntivi: (i) la sostituzione dei Beni non conformi; e/o (ii) la riparazione; e/o (iii) l'eliminazione delle difformità; e/o (iv) la riduzione del prezzo; e/o (v) la restituzione dei Beni con rimborso del corrispettivo pagato, fatti salvi gli ulteriori diritti previsti dalla legge e dalle presenti CGA.

22.4. I costi di ritiro, trasporto, restituzione, riparazione e/o sostituzione dei Beni non conformi resteranno a carico del Fornitore. Ove necessario, il Fornitore si impegna a provvedere al ritiro dei Beni contestati entro il termine indicato da Newton e, in mancanza, Newton potrà provvedervi direttamente addebitando al Fornitore i relativi costi.

22.5. Resta inteso che, ove i Beni siano destinati all'uso in attività presso sedi di Newton e/o presso sedi di Clienti finali e/o in contesti che richiedano specifiche caratteristiche tecniche o di sicurezza, Newton potrà rifiutare i Beni non conformi anche qualora la difformità risulti idonea a pregiudicare, anche potenzialmente, la sicurezza, la conformità normativa e/o l'idoneità all'uso.

Art. 23 – Conformità e sicurezza

23.1. Il Fornitore garantisce che i Beni forniti sono conformi all'Ordine, idonei all'uso cui sono destinati, di qualità adeguata e conformi alla normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia di sicurezza dei prodotti, marcature, certificazioni e requisiti tecnici.

23.2. Ove applicabile, i Beni dovranno essere muniti delle marcature di conformità richieste (quali, a titolo esemplificativo, marcatura CE o equivalenti) e corredati dalla documentazione prevista dalla normativa applicabile, incluse le dichiarazioni di conformità e le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

23.3. Qualora i Beni risultino privi delle marcature o certificazioni richieste, ovvero le stesse risultino mancanti, irregolari, non veritiere o contraffatte, Newton avrà facoltà di annullare l'Ordine e/o risolverlo

ai sensi dell'art. 17, anche con effetto immediato, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto e al rimborso dei costi sostenuti, inclusi i costi di ritiro, trasporto, smaltimento e sostituzione, fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi previsti dalla legge e dalle presenti CGA.

23.4. Il Fornitore manleva e tiene indenne Newton da qualsiasi pretesa, richiesta, sanzione, danno, costo o onere derivante da non conformità dei Beni, incluse eventuali contestazioni relative a sicurezza, marcature, certificazioni, origine e autenticità.

Art. 24 – Garanzie e responsabilità da prodotto

24.1. Il Fornitore garantisce che i Beni sono esenti da vizi e difetti, conformi all'Ordine e idonei all'uso cui sono destinati. Restano ferme le garanzie previste dalla legge e ogni ulteriore garanzia eventualmente riconosciuta dal Fornitore e/o dal produttore.

24.2. In caso di vizi, difetti, malfunzionamenti o non conformità dei Beni, Newton avrà diritto, a propria discrezione, di richiedere al Fornitore, senza costi aggiuntivi: (i) la riparazione; e/o (ii) la sostituzione; e/o (iii) la riduzione del prezzo; e/o (iv) la restituzione dei Beni con rimborso del corrispettivo pagato, fatti salvi gli ulteriori diritti previsti dalla legge e dalle presenti CGA.

24.3. Il Fornitore si impegna a eseguire gli interventi di riparazione e/o sostituzione entro il termine indicato da Newton, tenuto conto della natura dei Beni e dell'urgenza, e comunque in tempi tali da non pregiudicare l'operatività di Newton e/o l'esecuzione di attività verso Clienti finali.

24.4. Tutti i costi connessi alla riparazione, sostituzione, ritiro, trasporto, reinstallazione e riconsegna dei Beni non conformi resteranno a carico del Fornitore, se non diversamente previsto dall'Ordine.

24.5. Il Fornitore manleva e tiene indenne Newton da qualsiasi danno, costo, onere, pretesa o responsabilità derivante da Beni difettosi o non conformi, incluse le conseguenze derivanti da danni a persone o cose, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

SEZIONE III – ACQUISTO DI SERVIZI

Art. 25 – Esecuzione dei Servizi e obblighi del Fornitore

25.1. Il Fornitore si impegna a eseguire i Servizi in conformità all'Ordine, a regola d'arte, con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività e secondo le migliori prassi del settore, nonché nel rispetto della normativa tecnica e di sicurezza applicabile, ove pertinente.

25.2. Il Fornitore garantisce che il personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi è idoneo, adeguatamente formato e qualificato, regolarmente assunto o contrattualizzato, e che opera nel rispetto della normativa applicabile e delle istruzioni operative di Newton. Il Fornitore garantisce altresì che le attrezzature, i mezzi e i materiali impiegati nell'esecuzione dei Servizi sono idonei, conformi e in buono stato di manutenzione.

25.3. Newton potrà richiedere la sostituzione del personale del Fornitore impiegato nell'esecuzione dei Servizi qualora, a suo insindacabile giudizio, ciò sia necessario per esigenze organizzative, di sicurezza, di riservatezza, di qualità della prestazione e/o di rapporto con il Cliente finale. In tal caso, il Fornitore provvederà senza indugio alla sostituzione con risorse di pari competenza ed esperienza, senza costi aggiuntivi per Newton.

25.4. Il Fornitore si impegna a coordinarsi con Newton per l'esecuzione dei Servizi e a rispettare le indicazioni operative e i tempi di esecuzione comunicati da Newton, ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali in materia di modifiche dell'Ordine e gestione degli inadempimenti.

25.5. Resta fermo il divieto di subappalto di cui all'art. 10, salvo preventiva autorizzazione scritta di Newton.

Art. 26 – Tempi, coordinamento e modifiche operative

26.1. Il Fornitore si impegna a eseguire i Servizi nei termini, secondo il calendario e/o le milestone indicati nell'Ordine ovvero successivamente comunicati o concordati con Newton mediante comunicazioni operative in relazione all'Ordine. I tempi, gli orari e le scadenze così indicati, comunicati o concordati si intendono essenziali ai fini dell'interesse di Newton, salvo diversa esplicita indicazione.

26.2. Il Fornitore dovrà coordinarsi con Newton e con eventuali soggetti terzi indicati da Newton (quali, a titolo esemplificativo, Clienti finali, location, service tecnici o altri fornitori autorizzati), al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione dei Servizi.

26.3. Qualora il Fornitore preveda un ritardo, un impedimento o una criticità che possa incidere sull'esecuzione dei Servizi, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Newton, indicando le cause, l'impatto stimato e le misure correttive proposte.

26.4. Eventuali variazioni operative e/o richieste di modifica dei Servizi dovranno essere concordate per iscritto con Newton. Resta fermo quanto previsto dalle presenti CGA in tema di modifiche dell'Ordine e di gestione dell'inadempimento e delle relative conseguenze.

26.5. In caso di ritardi imputabili al Fornitore, Newton avrà facoltà di adottare ogni rimedio previsto dalle presenti CGA e dalla legge, incluso quanto previsto dall'art. 17 (Clausola risolutiva espressa e penali), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 27 – Verifica e accettazione dei Servizi

27.1. Il Fornitore si impegna a fornire a Newton, nei tempi e con le modalità previste nell'Ordine, tutti gli output, materiali, report e risultati dei Servizi (ove previsti), completi e idonei all'utilizzo cui sono destinati.

27.2. L'esecuzione dei Servizi e/o la consegna degli output non comportano accettazione definitiva da parte di Newton, che si intende effettuata con riserva di verifica di conformità rispetto all'Ordine.

27.3. Newton avrà facoltà di verificare la conformità dei Servizi e/o degli output entro un termine ragionevole dalla loro esecuzione e/o consegna e di contestare eventuali difformità, vizi, errori, incompletezze o non conformità.

27.4. In caso di contestazione, Newton potrà richiedere al Fornitore, senza costi aggiuntivi, la ripetizione, correzione e/o integrazione dei Servizi e/o degli output entro il termine indicato da Newton, tenuto conto della natura dell'attività e dell'urgenza, e comunque in tempi tali da non pregiudicare l'operatività di Newton e/o l'esecuzione di attività verso Clienti finali.

27.5. Qualora il Fornitore non provveda nei termini richiesti ovvero in caso di reiterate non conformità, Newton avrà facoltà di applicare i rimedi previsti dalle presenti CGA e dalla legge, incluso quanto previsto dall'art. 17 (Clausola risolutiva espressa e penali), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

27.6. Ai fini di monitoraggio della qualità dei Servizi, Newton potrà raccogliere valutazioni e feedback da parte degli utenti finali coinvolti nell'erogazione dei Servizi. Il Fornitore si impegna a collaborare ragionevolmente con Newton nella raccolta dei feedback e delle evidenze di qualità eventualmente richieste, anche mettendo a disposizione, ove applicabile, le informazioni necessarie alla corretta somministrazione degli strumenti di valutazione, nel rispetto della normativa applicabile.

27.7. Qualora i Servizi includano attività formative, eventi o attività soggette a obblighi di rendicontazione e/o tracciabilità (anche nell'ambito di formazione finanziata o di progetti verso Clienti finali), il Fornitore si impegna a compilare e sottoscrivere correttamente, nei tempi richiesti, registri presenze, verbali, attestazioni, timesheet e ogni ulteriore documentazione richiesta da Newton e/o dalla normativa applicabile e/o dal Cliente finale, nonché a fornire tempestivamente a Newton le relative copie e evidenze. Resta inteso che l'eventuale mancata o non corretta compilazione della documentazione richiesta costituisce inadempimento rilevante ai fini dell'esecuzione dell'Ordine.

Art. 28 – Spese di viaggio e attività presso sedi Newton e/o esterne

28.1. Salvo diversa indicazione contenuta nell'Ordine, il corrispettivo pattuito per i Servizi si intende onnicomprensivo e include ogni costo e onere del Fornitore necessario per la corretta esecuzione dei Servizi.

28.2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 (Corrispettivi e onnicomprensività), eventuali spese vive di viaggio (vitto, alloggio, trasporti, ecc.), materiali di consumo o altri costi accessori legati all'esecuzione dei Servizi saranno rimborsabili da Newton esclusivamente se espressamente previsti e autorizzati nell'Ordine, e nei limiti ivi eventualmente indicati. In ogni caso, tali spese dovranno essere adeguatamente documentate e rendicontate.

28.3. Qualora i Servizi siano svolti presso sedi di Newton e/o presso sedi di Clienti finali e/o presso location individuate da Newton, il Fornitore si impegna a rispettare le regole di accesso, sicurezza, comportamento e utilizzo degli spazi e delle attrezzature applicabili, nonché le istruzioni operative comunicate da Newton e/o dal Cliente finale e/o dalla struttura ospitante.

28.4. Il Fornitore garantisce che il proprio personale impiegato presso sedi di Newton e/o di Clienti finali opera con la massima diligenza e professionalità, evitando comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'immagine di Newton e/o del Cliente finale e/o che possano determinare rischi per la sicurezza di persone o cose.

28.5. Qualora Newton metta a disposizione del Fornitore beni, materiali, strumenti, documentazione o altri asset per l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore ne curerà la custodia e il corretto utilizzo e provvederà alla restituzione al termine dell'esecuzione, salvo diverso accordo scritto.

SEZIONE IV – APPALTI DIRETTI E SUBAPPALTI IN FILIERA

Art. 29 – Ambito di applicazione

29.1. La presente Sezione IV si applica agli Ordini aventi ad oggetto prestazioni che, per natura, modalità di esecuzione e/o impiego di manodopera e mezzi, rientrano nella disciplina dell'appalto e/o comportano l'esecuzione di attività presso sedi di Newton e/o presso sedi di Clienti finali e/o presso cantieri, location o altri luoghi indicati da Newton.

29.2. Ai fini delle presenti CGA, si distinguono:

a) **“Appalto diretto”**, quando Newton affida al Fornitore l’esecuzione di prestazioni destinate a soddisfare esigenze interne di Newton (a titolo esemplificativo: servizi di pulizia, manutenzione, ristrutturazioni, allestimenti, interventi tecnici presso la sede);

b) **“Subappalto in filiera”**, quando Newton, in qualità di appaltatrice e/o affidataria nei confronti di un Cliente finale, affida al Fornitore l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute da Newton al Cliente finale.

29.3. Nei casi di Subappalto in filiera, il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, le condizioni tecniche, organizzative e qualitative previste dall’Ordine e/o imposte dal Cliente finale e/o necessarie per consentire a Newton di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni contrattuali verso il Cliente finale.

29.4. Resta inteso che, in ogni caso, il Fornitore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni delle presenti CGA e della normativa applicabile. In caso di contrasto tra la presente Sezione IV e altre disposizioni delle CGA, prevarranno le previsioni della presente Sezione IV limitatamente agli Ordini cui essa si applica.

29.5. Resta altresì fermo che il Fornitore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine, salvo preventiva autorizzazione scritta di Newton, secondo quanto previsto dalle presenti CGA.

Art. 30 – Appalti diretti

30.1. Nei casi di Appalto diretto, il Fornitore si impegna a eseguire le prestazioni oggetto dell’Ordine con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, impiegando personale idoneo e adeguatamente qualificato, e garantendo il rispetto della normativa applicabile.

30.2. Il Fornitore si impegna a cooperare e coordinarsi con Newton ai fini della corretta esecuzione dell’Ordine e, ove l’attività si svolga presso sedi Newton e/o in luoghi indicati da Newton, a rispettare (e far rispettare al proprio Personale) le procedure e le istruzioni operative e di sicurezza e le regole di accesso e comportamento comunicate da Newton e/o dal soggetto ospitante e comunque con modalità tali da non arrecare pregiudizio a persone, cose e ambienti.

30.3. Prima dell’avvio delle attività e, comunque, ogniqualvolta richiesto da Newton, il Fornitore si impegna a trasmettere a Newton la documentazione necessaria a comprovare la propria idoneità tecnico-professionale e la regolarità rispetto agli obblighi di legge, nei limiti applicabili alla prestazione richiesta.

30.4. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta e/o di evidenze di irregolarità o non conformità rilevanti, Newton avrà facoltà di sospendere l’avvio e/o l’esecuzione dell’Ordine e/o di risolverlo ai sensi delle presenti CGA, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Art. 31 – Subappalti in filiera

31.1. Nei casi di Subappalto in filiera, il Fornitore riconosce e accetta che i Servizi e/o le forniture oggetto dell’Ordine sono destinati, in tutto o in parte, all’adempimento di obbligazioni assunte da Newton nei confronti di un Cliente finale. Il Fornitore si impegna pertanto a eseguire le prestazioni con modalità, standard qualitativi, tempi e livelli di servizio idonei a consentire a Newton il corretto adempimento verso il Cliente finale.

31.2. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, eventuali requisiti, policy, procedure, standard tecnici e/o organizzativi comunicati da Newton e connessi agli obblighi contrattuali

assunti da Newton verso il Cliente finale, inclusi – ove applicabili – requisiti in materia di sicurezza, accessi, riservatezza, protezione dei dati personali, conformità e documentazione.

31.3. Newton garantisce che l'affidamento al Fornitore delle prestazioni oggetto dell'Ordine avverrà nel rispetto degli accordi contrattuali con il Cliente finale e, ove richiesto, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni o comunque in assenza di contrarietà da parte del Cliente finale, nei limiti consentiti.

31.4. Ove richiesto da Newton e/o necessario ai fini dell'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore si impegna a collaborare in buona fede con Newton per consentire l'esecuzione di verifiche, controlli, audit e/o attività di rendicontazione richieste dal Cliente finale, nei limiti pertinenti alle prestazioni affidate al Fornitore.

31.5. Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 (Riservatezza), il Fornitore si impegna a non intrattenere rapporti diretti con il Cliente finale in relazione all'Ordine e/o alla commessa cui esso afferisce, inclusi contatti commerciali o negoziali, nonché comunicazioni idonee a incidere sul rapporto tra Newton e il Cliente finale.

31.6. Qualora Newton sia soggetta, nei confronti del Cliente finale, a penali, decurtazioni, indennizzi, obblighi di rifacimento, garanzie e/o altre conseguenze economiche derivanti da ritardi, difformità, non conformità o inadempimenti imputabili, in tutto o in parte, al Fornitore, quest'ultimo si impegna a tenere indenne Newton e a rimborsare a Newton i relativi importi, nei limiti in cui tali conseguenze siano causalmente riconducibili alla prestazione del Fornitore. Resta inteso che qualora la conseguenza economica sia imputabile in via esclusiva al Fornitore, il Fornitore ne risponderà integralmente; qualora la conseguenza economica sia imputabile a più cause e/o a più fornitori, il Fornitore ne risponderà in misura proporzionale al proprio contributo causale, fermo restando il diritto di Newton di richiedere al Fornitore ogni elemento utile per la ricostruzione delle responsabilità.

31.7. Resta inteso che Newton potrà impartire al Fornitore istruzioni operative e richieste di adeguamento ragionevoli, ove necessarie per garantire il rispetto degli obblighi verso il Cliente finale; il Fornitore si impegna a darvi tempestiva esecuzione, senza costi aggiuntivi per Newton, salvo che si tratti di modifiche dell'Ordine ai sensi delle presenti CGA.

31.8. In applicazione dei principi di correttezza e buona fede, il Fornitore si impegna ad astenersi dal porre in essere, direttamente o indirettamente, condotte idonee a sfruttare l'esecuzione dell'Ordine e/o i rapporti instaurati nell'ambito del Subappalto in filiera per sviare o tentare di sviare personale, collaboratori e/o clientela di Newton. Resta inteso che eventuali condotte poste in essere dal Fornitore in violazione del presente comma, ove accertate, daranno diritto a Newton al risarcimento del danno.

31.9. Ai fini di cui al comma che precede, le Parti convengono che assumono particolare rilevanza, anche ai fini della valutazione della condotta, le iniziative eventualmente intraprese dal Fornitore durante l'esecuzione dell'Ordine e nei 6 (sei) mesi successivi alla sua cessazione.

Art. 32 – Divieto di subappalto a cascata

32.1. Il Fornitore cui sia affidato un appalto diretto o un subappalto in filiera è tenuto a rispettare il divieto di subappalto di cui all'art. 10.

32.2. Anche in caso di autorizzazione al subappalto concessa da Newton ai sensi dell'art. 10, resta in ogni caso vietato al Fornitore qualsiasi ulteriore subappalto, affidamento o trasferimento a terzi delle prestazioni (c.d. subappalto a cascata), salvo previa espressa autorizzazione scritta di Newton.

32.3. In ogni caso, anche ove autorizzato, il Fornitore resta unico responsabile nei confronti di Newton per l'esecuzione delle prestazioni e per ogni atto e/o omissione dei soggetti terzi coinvolti, e manleva e tiene indenne Newton da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione del presente articolo e/o dell'art. 10.

Art. 33 – Garanzie e manleve

33.1. In relazione agli Ordini cui si applica la presente Sezione IV, ferme restando le garanzie di cui al precedente art. 5 (Garanzie generali del Fornitore), il Fornitore garantisce di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dalla normativa vigente e si impegna a operare nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

33.2. Newton potrà richiedere al Fornitore, prima dell'avvio delle attività e/o in corso di esecuzione, la documentazione ritenuta necessaria a comprovare quanto previsto dal presente articolo (a titolo esemplificativo: DURC, DURF ove applicabile o documentazione equivalente, elenco del personale impiegato, attestati formativi e abilitazioni, dichiarazioni e/o evidenze organizzative). In caso di mancata trasmissione, incompletezza o evidenze di non conformità, Newton avrà facoltà di sospendere l'avvio e/o l'esecuzione dell'Ordine e/o sospendere i pagamenti fino a regolarizzazione, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalle presenti CGA e dalla legge.

33.3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Newton da ogni pretesa, richiesta, azione, costo, sanzione, onere o responsabilità, comunque derivante da violazioni delle garanzie di cui al presente articolo, nonché da inadempimenti imputabili al Fornitore relativi a retribuzioni, contributi, premi assicurativi, imposte, ritenute, IVA e/o altri obblighi di legge connessi all'esecuzione dell'Ordine, incluse eventuali pretese avanzate dal Personale del Fornitore o di suoi sub-fornitori, enti e/o autorità.

33.4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 (Riservatezza), qualora l'Ordine sia eseguito nell'ambito di commesse svolte da Newton per Clienti finali, il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi né utilizzare a fini promozionali o di riferimento (ad es. pubblicando post sui social network o inserendo liste clienti nel proprio sito istituzionale o in materiali promozionali), il nome e/o i segni distintivi del Cliente finale, né a dichiarare o far intendere di avere svolto prestazioni direttamente in favore del Cliente finale, salvo preventiva autorizzazione scritta di Newton.

SEZIONE V – INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 34 – Ambito di applicazione

34.1. La presente Sezione V si applica agli Ordini aventi ad oggetto prestazioni rese da persone fisiche, anche in forma di lavoro autonomo, collaborazione professionale e/o prestazione occasionale, incluse, a titolo esemplificativo:

- a) prestazioni rese da professionisti iscritti ad albi, ordini o elenchi professionali (quali avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, psicologi e altre professioni regolamentate);
- b) prestazioni rese da professionisti non soggetti a iscrizione ad albi o ordini (quali docenti, formatori, coach, facilitatori, consulenti e altri specialisti);

c) prestazioni d'opera e/o tecnico-operative rese da artigiani, tecnici e operatori (quali, a titolo esemplificativo, idraulici, elettricisti, manutentori, tecnici audio-video e simili);

d) prestazioni artistiche e/o creative (quali, a titolo esemplificativo, attori, disegnatori, cantanti, musicisti, ballerini, performer e simili).

34.2. Le disposizioni della presente Sezione V integrano, per quanto applicabili, la disciplina generale prevista dalle presenti CGA e, in particolare, quanto previsto dalla Sezione III (Servizi). In caso di contrasto, prevarranno le previsioni della presente Sezione V limitatamente agli Ordini cui essa si applica.

34.3. Resta inteso che eventuali condizioni specifiche concordate nell'Ordine (incluse eventuali condizioni economiche, modalità esecutive, deliverable e tempistiche) prevarranno sulle presenti CGA nei limiti espressamente indicati nell'Ordine medesimo.

Art. 35 – Natura autonoma della prestazione

35.1. Il Professionista esegue le prestazioni oggetto dell'Ordine in piena autonomia organizzativa, con mezzi propri ove necessario e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di Newton, restando inteso che Newton potrà fornire indicazioni e istruzioni operative strettamente funzionali al corretto svolgimento delle attività e al coordinamento con le esigenze organizzative della commessa.

35.2. Resta inteso che il Professionista non è autorizzato a rappresentare Newton, a impegnarla verso terzi, né a rilasciare dichiarazioni, comunicazioni o assunzioni di impegni in nome e per conto di Newton, salvo preventiva autorizzazione scritta di Newton.

35.3. Il Professionista si impegna a svolgere le prestazioni nel rispetto delle tempistiche, modalità e standard qualitativi indicati nell'Ordine e/o comunicati da Newton in relazione all'Ordine, fermo restando quanto previsto dalle presenti CGA.

35.4. Il Professionista garantisce di essere in regola con gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi applicabili in relazione alla propria posizione e alle prestazioni rese, manlevando e tenendo indenne Newton da qualsiasi pretesa, richiesta, sanzione o costo derivante da inadempimenti imputabili al Professionista.

Art. 36 – Standard professionali, continuità e sostituzioni

36.1. Il Professionista si impegna a eseguire le prestazioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività affidata e, ove applicabile, con la diligenza professionale qualificata, nel rispetto delle istruzioni operative di Newton e degli standard qualitativi eventualmente indicati nell'Ordine.

36.2. Il Professionista garantisce la propria disponibilità e continuità nell'esecuzione delle prestazioni secondo le tempistiche concordate nell'Ordine e/o comunicate da Newton in relazione all'Ordine. Eventuali indisponibilità, impedimenti o ritardi dovranno essere comunicati tempestivamente a Newton, con indicazione delle cause e delle misure proposte per garantire la corretta esecuzione delle attività.

36.3. Qualora l'Ordine preveda attività da svolgersi in date e/o orari determinati (quali, a titolo esemplificativo, sessioni formative, eventi, riprese, registrazioni o interventi in presenza), tali date e/o orari dovranno considerarsi essenziali, salvo diversa esplicita indicazione nell'Ordine.

36.4. Qualora, a ragionevole giudizio di Newton, l'esecuzione delle prestazioni risulti non conforme all'Ordine e/o agli standard concordati, ovvero in caso di condotte non compatibili con le esigenze

organizzative e reputazionali di Newton, Newton avrà facoltà di richiedere l'immediata riorganizzazione delle attività e, ove la prestazione sia resa nell'ambito di un Ordine affidato a un fornitore organizzato che impieghi o metta a disposizione risorse professionali, di richiedere la sostituzione della risorsa impiegata. Resta in ogni caso ferma la facoltà di Newton di sospendere i pagamenti e/o risolvere l'Ordine ai sensi delle presenti CGA, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 37 – Conflitti di interesse, incompatibilità e obblighi informativi

37.1. Il Professionista si impegna a svolgere le prestazioni oggetto dell'Ordine evitando qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che possa compromettere l'imparzialità, l'indipendenza e/o la corretta esecuzione delle attività affidate.

37.2. Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente a Newton, per iscritto, ogni circostanza idonea a determinare un conflitto di interessi o una situazione di incompatibilità con l'Ordine, incluse, a titolo esemplificativo, attività svolte (o da svolgere) in favore di soggetti che siano concorrenti, controparti o clienti di Newton, ovvero situazioni che possano pregiudicare la riservatezza, l'immagine o gli interessi commerciali di Newton.

37.3. Resta inteso che Newton, ricevuta la comunicazione di cui sopra, potrà valutare a proprio insindacabile giudizio l'opportunità di confermare, modificare o revocare l'Ordine e/o adottare misure organizzative idonee a prevenire o mitigare il conflitto, senza che ciò comporti diritto del Professionista ad alcun indennizzo, fermo restando il pagamento delle prestazioni eventualmente già eseguite e correttamente accettate.

37.4. Il Professionista garantisce che l'esecuzione dell'Ordine non comporta violazioni di obblighi assunti verso terzi, inclusi obblighi di riservatezza, non concorrenza, esclusiva o altre limitazioni contrattuali, e si impegna a manlevare e tenere indenne Newton da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi derivante da violazioni imputabili al Professionista.

37.5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 (Riservatezza), qualora l'Ordine sia eseguito nell'ambito di commesse svolte da Newton per Clienti finali, il Professionista si impegna a non divulgare a terzi né utilizzare a fini promozionali o di referenza (ad es. pubblicando post sui social network o inserendo liste clienti nel Cv), il nome e/o i segni distintivi del Cliente finale, né a dichiarare o far intendere di avere svolto prestazioni direttamente in favore del Cliente finale, salvo preventiva autorizzazione scritta di Newton.

Art. 38 – Responsabilità professionale e coperture assicurative

38.1. Il Professionista è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine e garantisce di essere in possesso delle competenze, abilitazioni, autorizzazioni e requisiti eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività affidate, assumendosene ogni responsabilità.

38.2. Ove applicabile in ragione della natura della prestazione e/o della normativa di settore, il Professionista si impegna a mantenere in essere, per tutta la durata dell'Ordine, idonea copertura assicurativa per responsabilità civile professionale e/o per i rischi connessi all'attività svolta, con massimale adeguato e comunque non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) a sinistro, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8, salvo diversa indicazione nell'Ordine.

38.3. Il Professionista garantisce di essere personalmente coperto da idonea assicurazione contro gli infortuni e, ove applicabile, da coperture assicurative ulteriori coerenti con i rischi connessi alle attività

svolte. La garanzia è prestata anche in relazione ad eventuale Personale del Professionista utilizzato nell'esecuzione dell'Ordine.

38.4. Su richiesta di Newton, il Professionista si impegna a trasmettere evidenza delle coperture assicurative di cui sopra (o, se non disponibili o non applicabili, dichiarazione motivata in merito), nonché a cooperare con Newton nell'eventuale adeguamento della copertura nei limiti richiesti dall'Ordine.

38.5. Resta fermo l'obbligo del Professionista di manlevare e tenere indenne Newton da qualsiasi pretesa, danno, costo o sanzione derivante da inadempimenti imputabili al Professionista e/o da violazioni di legge connesse all'esecuzione dell'Ordine.

Art. 39 – Materiali professionali e diritti di utilizzo

39.1. Salvo diverso accordo scritto nell'Ordine, Newton avrà diritto di utilizzare, senza limiti di tempo e senza corrispettivi ulteriori rispetto a quanto pattuito nell'Ordine, i materiali, i contenuti e gli elaborati forniti dal Professionista e/o realizzati nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine, per finalità interne e per l'erogazione delle proprie attività e servizi, anche in favore dei clienti di Newton.

39.2. Resta inteso che i diritti preesistenti del Professionista e/o di terzi utilizzati nell'esecuzione dell'Ordine restano di titolarità dei rispettivi aventi diritto; in tal caso, il Professionista garantisce a Newton la disponibilità dei necessari diritti di utilizzo nei limiti di cui al comma 39.1.

39.3. Qualora l'Ordine comporti la creazione e/o la fornitura di contenuti, opere o materiali tutelabili ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale, si applicherà, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla Sezione dedicata alla Proprietà intellettuale delle presenti CGA.

SEZIONE VI – NOLEGGIO ATTREZZATURE E MATERIALI

Art. 40 – Ambito di applicazione e definizioni

40.1. La presente Sezione VI si applica agli Ordini aventi ad oggetto il noleggio, la locazione, la messa a disposizione e/o l'utilizzo temporaneo di attrezzature, materiali, arredi, impianti e beni mobili in genere (di seguito, le "Attrezzature"), anche qualora tale messa a disposizione avvenga in forma di locazione operativa e/o includa servizi accessori (quali, a titolo esemplificativo, consegna, installazione, montaggio, presidio tecnico, assistenza, manutenzione, sostituzione e smontaggio), salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine.

40.2. Ai fini della presente Sezione VI, per "Consegna" si intende la messa a disposizione delle Attrezzature nel luogo indicato nell'Ordine, ovvero nel diverso luogo eventualmente comunicato da Newton in relazione all'Ordine, con modalità idonee a consentirne l'immediata verifica e utilizzo.

40.3. Resta fermo che, ove l'Ordine preveda servizi accessori e/o prestazioni connesse all'utilizzo delle Attrezzature (quali montaggio, assistenza tecnica, presidio o simili), tali prestazioni restano disciplinate anche dalle disposizioni applicabili della Sezione III (Servizi) e, ove ricorrano i presupposti, della Sezione IV (Appalti diretti e subappalti in filiera).

40.4. Salvo diverso accordo scritto, le Attrezzature dovranno essere idonee all'uso cui sono destinate, in perfetto stato di funzionamento e complete di ogni componente, accessorio, manuale e/o istruzione necessari per un utilizzo sicuro e conforme alle prescrizioni di legge.

Art. 41 – Consegna, installazione e conformità

41.1. Le Attrezzature dovranno essere consegnate nel luogo indicato nell’Ordine, nel giorno e/o entro il termine ivi previsto. Salvo diversa indicazione nell’Ordine, i termini di consegna devono considerarsi essenziali.

41.2. Qualora l’Ordine preveda attività di installazione, montaggio, configurazione, collaudo e/o messa in esercizio delle Attrezzature, il Fornitore dovrà eseguirle a propria cura e spese, nel rispetto delle istruzioni di Newton e delle norme applicabili, assicurando che le Attrezzature siano pienamente funzionanti e utilizzabili entro i tempi concordati.

41.3. Il Fornitore garantisce che le Attrezzature sono conformi alla normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia di sicurezza, marcature e certificazioni obbligatorie (quali, a titolo esemplificativo, marcatura CE ove richiesta), e che sono corredate della documentazione tecnica e di sicurezza necessaria (manuali d’uso, dichiarazioni di conformità, schede tecniche e/o altra documentazione richiesta).

41.4. Qualora Newton riscontri, anche successivamente alla consegna, la mancanza, l’irregolarità o la non autenticità di marcature, certificazioni e/o documentazione obbligatoria, ovvero difetti di conformità tali da rendere le Attrezzature non idonee all’uso o non utilizzabili in sicurezza, Newton avrà facoltà di rifiutare la consegna e/o annullare l’Ordine, anche con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

41.5. Resta inteso che l’accettazione delle Attrezzature da parte di Newton non pregiudica il diritto di Newton di contestare vizi, difetti o non conformità non immediatamente rilevabili al momento della consegna.

Art. 42 – Custodia, rischio, danni e furto

42.1. Salvo diverso accordo scritto nell’Ordine, il rischio di perimento e deterioramento delle Attrezzature resta a carico del Fornitore fino alla Consegna e, ove previsto, fino al completamento delle attività di installazione, montaggio e/o collaudo.

42.2. A decorrere dalla Consegna e fino al ritiro/restituzione delle Attrezzature, Newton si impegna a custodire le Attrezzature con la normale diligenza, utilizzandole esclusivamente per le finalità connesse all’Ordine e nel rispetto delle istruzioni d’uso e sicurezza fornite dal Fornitore.

42.3. Newton non risponderà di danni, guasti o malfunzionamenti delle Attrezzature derivanti da vizi originari, usura normale, difetti di conformità, difetti di progettazione e/o manutenzione, ovvero da utilizzo conforme alle istruzioni e alle condizioni operative previste.

42.4. In caso di danni imputabili a dolo o colpa grave di Newton, Newton sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione al Fornitore e a cooperare in buona fede per la gestione dell’evento e l’eventuale ripristino, fermo restando che il Fornitore dovrà adottare tutte le misure ragionevoli per contenere i danni e garantire la continuità delle prestazioni.

42.5. In caso di furto delle Attrezzature, Newton si impegna a darne tempestiva comunicazione al Fornitore e, ove opportuno, a presentare denuncia alle Autorità competenti, fornendo al Fornitore le informazioni ragionevolmente necessarie per la gestione dell’evento, fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità e coperture assicurative.

Art. 43 – Manutenzione, assistenza e sostituzioni

43.1. Il Fornitore garantisce che le Attrezzature saranno mantenute in perfetto stato di funzionamento per tutta la durata dell’Ordine e si impegna a fornire, ove previsto dall’Ordine o comunque necessario, adeguata assistenza tecnica e manutenzione, ordinaria e straordinaria, senza costi ulteriori per Newton, salvo diverso accordo scritto.

43.2. In caso di guasto, malfunzionamento o non conformità delle Attrezzature non imputabili a Newton, il Fornitore dovrà intervenire tempestivamente e, ove necessario, provvedere alla riparazione e/o sostituzione delle Attrezzature entro un termine compatibile con le esigenze operative di Newton e con le tempistiche dell’Ordine.

43.3. Qualora l’Ordine sia connesso a eventi, attività formative o altre prestazioni con date e/o orari essenziali, il Fornitore si impegna a garantire continuità operativa e, ove necessario, la disponibilità di Attrezzature sostitutive equivalenti o superiori, senza costi aggiuntivi per Newton, salvo diversa indicazione nell’Ordine.

43.4. Resta inteso che eventuali interventi, riparazioni o sostituzioni non pregiudicano i diritti di Newton di contestare l’inadempimento, richiedere l’applicazione di penali ove previste e/o risolvere l’Ordine ai sensi delle presenti CGA, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Art. 44 – Ritiro, restituzione e verifiche finali

44.1. Salvo diverso accordo scritto, al termine dell’esecuzione delle prestazioni e/o della durata del noleggio/locazione, le Attrezzature dovranno essere ritirate dal Fornitore presso il medesimo luogo di Consegna, ovvero presso il diverso luogo eventualmente concordato per iscritto tra le Parti.

44.2. Il Fornitore dovrà effettuare il ritiro delle Attrezzature nei tempi concordati e con modalità tali da non interferire con le attività di Newton e/o con eventuali attività presso sedi di Clienti finali. Ove previsto dall’Ordine, il Fornitore dovrà inoltre provvedere allo smontaggio e al ripristino dei luoghi, a propria cura e spese.

44.3. Newton avrà diritto di contestare eventuali richieste del Fornitore relative a danni o ammanchi delle Attrezzature qualora tali contestazioni non siano supportate da evidenze oggettive e documentate e/o qualora risultino incompatibili con lo stato d’uso normale e con le modalità di utilizzo conformi all’Ordine.

44.4. Resta inteso che, in caso di mancato o ritardato ritiro delle Attrezzature imputabile al Fornitore, Newton potrà adottare le misure ragionevolmente necessarie per la custodia e la sicurezza delle Attrezzature, con addebito al Fornitore dei costi documentati sostenuti a tal fine, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

SEZIONE VII – SERVIZI LOGISTICI E DI OSPITALITÀ

Art. 45 – Ambito di applicazione

45.1. La presente Sezione VII disciplina gli Ordini aventi ad oggetto servizi che, per natura e modalità di esecuzione, presentano specifiche esigenze organizzative e operative e richiedono pertanto una regolamentazione integrativa rispetto a quanto previsto nelle disposizioni generali delle presenti CGA,

tra i quali l'affitto e/o l'utilizzo di location, i servizi di trasporto e trasferimento, i servizi di catering e ristorazione ed altri.

45.2. Le disposizioni della presente Sezione VII integrano, per quanto applicabili, la disciplina generale prevista dalle presenti CGA e, in particolare, quanto previsto dalla Sezione III (Servizi) e, ove ricorrano i presupposti, dalla Sezione IV (Appalti diretti e subappalti in filiera). In caso di contrasto, prevarranno le previsioni della presente Sezione VII limitatamente agli Ordini cui essa si applica.

45.3. Resta inteso che eventuali condizioni specifiche concordate nell'Ordine (incluse eventuali indicazioni operative, standard qualitativi, tempistiche, vincoli di accesso, regole della location e/o prescrizioni del Cliente finale) prevarranno sulle presenti CGA nei limiti espressamente indicati nell'Ordine medesimo.

Art. 46 – Affitto location

46.1. Qualora l'Ordine abbia ad oggetto l'affitto, la locazione e/o la messa a disposizione di spazi e/o location (attrezzate o non attrezzate), il Fornitore garantisce la piena disponibilità e idoneità della location per l'uso previsto nell'Ordine, per l'intera durata concordata e secondo le modalità ivi indicate.

46.2. La presente disciplina si applica anche qualora la location sia messa a disposizione da soggetti non imprenditoriali e/o da privati. In tal caso, il Fornitore si impegna comunque a fornire a Newton, prima dell'esecuzione dell'Ordine, tutte le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie a verificare l'idoneità e la sicurezza della location per l'uso previsto.

46.3. Il Fornitore garantisce che la location è conforme alla normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia di sicurezza, agibilità e idoneità dei locali, e che sono presenti (ove richiesti) i titoli, le autorizzazioni, le certificazioni e/o le dichiarazioni necessarie per l'utilizzo degli spazi secondo la destinazione prevista.

46.4. Il Fornitore si impegna a informare Newton, prima dell'esecuzione dell'Ordine e comunque tempestivamente, di eventuali vincoli, limitazioni, regolamenti interni e/o prescrizioni operative della location (quali, a titolo esemplificativo, limiti di capienza, orari di accesso, regole per allestimenti, carico/scarico, rumore, utilizzo di impianti, presenza di personale obbligatorio, divieti e prescrizioni di sicurezza), affinché Newton possa organizzare correttamente le attività.

46.5. Salvo diverso accordo scritto, i costi relativi a eventuali permessi, autorizzazioni e adempimenti necessari per la messa a disposizione e l'utilizzo della location, nonché i costi di gestione ordinaria della location (quali, a titolo esemplificativo, utenze e servizi essenziali), si intendono inclusi nel corrispettivo pattuito.

46.6. Qualora la location includa servizi accessori (quali, a titolo esemplificativo, guardiania, pulizie, presidio tecnico, gestione impianti, accoglienza e supporto operativo), il Fornitore garantisce che tali servizi saranno prestati con continuità e adeguatezza per tutta la durata dell'Ordine, restando ferma l'applicazione delle disposizioni delle presenti CGA.

46.7. Qualora la location risulti non disponibile, non idonea o non conforme a quanto pattuito nell'Ordine, Newton avrà facoltà di annullare l'Ordine e/o richiedere soluzioni alternative equivalenti senza costi aggiuntivi, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 47 – Trasporti, transfer e noleggio con conducente

47.1. Qualora l'Ordine abbia ad oggetto servizi di trasporto, trasferimento, accompagnamento e/o noleggio con conducente (inclusi, a titolo esemplificativo, transfer con autista, navette, trasporto collettivo e servizi analoghi), il Fornitore garantisce la corretta e puntuale esecuzione del servizio secondo le tempistiche, le tratte, i punti di prelievo e destinazione e ogni altra indicazione prevista nell'Ordine.

47.2. Il Fornitore garantisce che i veicoli impiegati sono idonei, in regola con la normativa applicabile, regolarmente assicurati e sottoposti a manutenzione, nonché dotati delle autorizzazioni, licenze e requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio.

47.3. Il Fornitore garantisce che il personale impiegato nell'esecuzione dell'Ordine (inclusi conducenti e addetti) è idoneo, regolarmente contrattualizzato e in regola con gli obblighi di legge applicabili, e si impegna a rispettare le prescrizioni di sicurezza e le istruzioni operative di Newton e/o del Cliente finale, ove compatibili con la normativa vigente.

47.4. Eventuali ritardi, indisponibilità o impedimenti che possano compromettere la corretta esecuzione del servizio dovranno essere comunicati tempestivamente a Newton; il Fornitore dovrà adottare senza indugio tutte le misure ragionevoli per assicurare la continuità del servizio, incluse soluzioni alternative equivalenti senza costi aggiuntivi per Newton, salvo diversa indicazione nell'Ordine.

47.5. Resta fermo quanto previsto dalle presenti CGA in materia di responsabilità, penali, risoluzione e risarcimento del danno.

Art. 48 – Catering e servizi di ristorazione

48.1. Qualora l'Ordine abbia ad oggetto servizi di catering, ristorazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, il Fornitore garantisce che tali servizi saranno eseguiti nel rispetto della normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza alimentare e corretta conservazione e manipolazione degli alimenti.

48.2. Il Fornitore garantisce la qualità e l'idoneità dei prodotti somministrati e si impegna ad adottare ogni misura ragionevole per prevenire contaminazioni, intolleranze e allergie alimentari, assicurando adeguata informazione sugli ingredienti e sugli allergeni, anche mediante etichettatura, schede tecniche e/o comunicazioni operative.

48.3. Ove Newton comunichi al Fornitore esigenze specifiche connesse a intolleranze, allergie o restrizioni alimentari di partecipanti, dipendenti, collaboratori e/o ospiti, il Fornitore si impegna a gestire tali informazioni esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'Ordine, adottando misure adeguate di riservatezza e sicurezza e limitando la diffusione delle informazioni al solo personale strettamente necessario.

48.4. Resta inteso che, qualora la gestione di informazioni relative a intolleranze e allergie comporti il trattamento di dati personali ai sensi della normativa applicabile, Newton potrà richiedere al Fornitore la sottoscrizione di appositi atti e/o nomine (incluse eventuali nomine a responsabile o sub-responsabile del trattamento, ove applicabile), restando in ogni caso fermo quanto previsto dalla Sezione I e dalle informative e istruzioni di Newton.

48.5. In caso di contestazioni, non conformità o disservizi rilevanti nell'esecuzione del servizio di catering/ristorazione, Newton avrà facoltà di richiedere rimedi immediati e/o soluzioni alternative,

nonché di applicare quanto previsto dalle presenti CGA in materia di penali, risoluzione e risarcimento del danno.

Art. 49 – Altri servizi di hospitality e supporto operativo

49.1. La presente disposizione si applica agli Ordini aventi ad oggetto servizi ulteriori rispetto a quelli disciplinati agli articoli precedenti della presente Sezione VII, che, per natura e modalità di esecuzione, presentano specifiche esigenze organizzative e operative e/o possono incidere in modo rilevante sull'immagine e sulla reputazione di Newton e/o sulla sicurezza di partecipanti e ospiti, e richiedono pertanto una regolamentazione integrativa, quali, a titolo esemplificativo, servizi di accoglienza, hostess e steward (anche per la gestione di liste invitati e attività analoghe), guardaroba, facchinaggio e movimentazione materiali, supporto logistico, presidio operativo e servizi analoghi.

49.2. Il Fornitore garantisce che il personale impiegato nell'esecuzione dell'Ordine è idoneo, regolarmente contrattualizzato e in regola con gli obblighi di legge applicabili, e si impegna a garantire un comportamento professionale e conforme alle istruzioni operative impartite da Newton in relazione all'Ordine.

49.3. Ove l'Ordine sia eseguito presso sedi di Clienti finali e/o presso location di terzi, il Fornitore si impegna a rispettare i regolamenti, le prescrizioni di sicurezza e le indicazioni operative applicabili, senza intrattenere rapporti diretti con il Cliente finale se non nei limiti necessari all'esecuzione dell'Ordine e comunque nel rispetto delle istruzioni di Newton.

49.4. Resta fermo quanto previsto dalle presenti CGA in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. In particolare, qualora nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine il Fornitore e/o il personale impiegato gestisca elenchi di partecipanti, liste invitati, nominativi e/o altre informazioni riferibili a persone fisiche, tali informazioni dovranno essere trattate esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'Ordine, con adeguate misure di riservatezza e sicurezza e limitando l'accesso alle sole persone strettamente autorizzate. Ove applicabile, Newton potrà richiedere la sottoscrizione di specifici atti e/o nomine ai sensi della normativa vigente.

SEZIONE VIII – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 50 – Definizioni

50.1. I termini sotto elencati dovranno essere intesi secondo quanto di seguito indicato:

a) **“Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale”**: tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, inclusi, a titolo esemplificativo, diritti d'autore e diritti connessi, diritti su banche dati, diritti su software e codice sorgente, marchi, brevetti, modelli e disegni, know-how e segreti commerciali, nonché ogni altro diritto analogo o equivalente, registrato o non registrato, e i relativi diritti di utilizzazione economica;

b) **“Background IP”**: i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale e/o i materiali, strumenti, metodi, librerie, modelli, format, template, contenuti, documentazione e know-how preesistenti alla data dell'Ordine e/o sviluppati indipendentemente dall'esecuzione dell'Ordine, di titolarità del Fornitore e/o di terzi, che siano utilizzati o incorporati nell'esecuzione dell'Ordine;

c) **“Foreground IP”**: i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale e/o i materiali, contenuti, elaborati, opere, prodotti, documenti, output, file e ogni altro risultato creato, sviluppato o realizzato dal Fornitore (anche con il contributo di Newton) specificamente in esecuzione dell’Ordine;

d) **“Materiali”**: qualsiasi materiale fornito dal Fornitore e/o prodotto nell’ambito dell’Ordine, in qualunque formato e supporto, inclusi, a titolo esemplificativo, contenuti didattici, testi, slide, dispense, audio, video, immagini, grafiche, animazioni, registrazioni, fotografie, modelli, layout, storyboard, script, documentazione tecnica, file sorgenti e file eseguibili;

e) **“Uso”**: qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione, rappresentazione, esecuzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione, distribuzione, diffusione, pubblicazione, adattamento, elaborazione, modifica, traduzione, integrazione, incorporazione, digitalizzazione, indicizzazione, archiviazione e sfruttamento economico, anche tramite terzi, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia.

50.2. Salvo diverso accordo scritto nell’Ordine, i Materiali, le licenze di utilizzo dei Background IP e la cessione definitiva dei Foreground IP si intendono inclusi nel corrispettivo pattuito e destinati a essere utilizzati da Newton nell’ambito delle proprie attività, anche in favore dei propri Clienti Finali clienti.

50.3. Resta inteso che le definizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività di produzione di contenuti formativi, e-learning e multimediali, nonché a qualsiasi altra prestazione che comporti la creazione e/o la fornitura di materiali suscettibili di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Art. 51 – Garanzie e manleve del Fornitore

51.1. Il Fornitore garantisce che i Materiali forniti e/o realizzati nell’ambito dell’Ordine, inclusi Background IP e Foreground IP, non violano Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale di terzi, né altri diritti di terzi, e che il Fornitore è legittimato a concedere a Newton i diritti e le licenze previsti dalle presenti CGA e/o dall’Ordine.

51.2. Il Fornitore garantisce altresì che l’utilizzo dei Materiali da parte di Newton, nei limiti previsti dalle presenti CGA e/o dall’Ordine, non comporterà obblighi di pagamento di royalties, compensi o corrispettivi ulteriori rispetto a quanto pattuito nell’Ordine, salvo diverso accordo scritto.

51.3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Newton, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, nonché i Clienti finali nei limiti in cui utilizzino i Materiali in conformità alle presenti CGA e/o all’Ordine, da qualsiasi pretesa, contestazione, azione, richiesta o rivendicazione di terzi (incluse richieste risarcitorie, inibitorie e/o cautelari), nonché da ogni costo e onere connesso (incluse spese legali, anche stragiudiziali), derivanti da o comunque connessi a presunte o accertate violazioni di diritti di terzi imputabili al Fornitore e/o ai Materiali forniti.

51.4. Qualora i Materiali e/o l’utilizzo degli stessi siano oggetto di contestazione, rivendicazione o azione da parte di terzi, il Fornitore dovrà, a propria cura e spese e senza pregiudizio per Newton, adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per consentire a Newton la prosecuzione dell’utilizzo dei Materiali, inclusa, ove necessario, la sostituzione dei Materiali con materiali equivalenti e non lesivi, ovvero l’ottenimento dei diritti necessari.

51.5. Resta inteso che, in caso di contestazioni che impediscano o limitino l’utilizzo dei Materiali da parte di Newton e/o dei Clienti finali, Newton avrà facoltà di risolvere l’Ordine ai sensi delle presenti CGA, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Art. 52 – Background IP: licenza d’uso a favore di Newton

52.1. Qualora, nell’esecuzione dell’Ordine, il Fornitore utilizzi e/o incorpori Background IP nei Materiali e/o nei Foreground IP, il Fornitore concede sin da ora a Newton una licenza d’uso non esclusiva, irrevocabile, illimitata nel tempo, valida in tutto il mondo, trasferibile e sub-licenziabile, a titolo gratuito e/o comunque compresa nel corrispettivo pattuito nell’Ordine, per l’Uso del Background IP nella misura necessaria a utilizzare, fruire, modificare, integrare, mantenere, distribuire e sfruttare i Materiali e/o i Foreground IP.

52.2. La licenza di cui al comma 52.1 include il diritto di Newton di consentire l’Uso del Background IP ai propri Clienti finali, partner e/o fornitori coinvolti nell’erogazione dei servizi di Newton, nei limiti necessari alla fruizione e/o allo sfruttamento dei Materiali e/o dei risultati dell’Ordine, senza ulteriori corrispettivi.

52.3. Il Fornitore garantisce che il Background IP utilizzato e/o incorporato nei Materiali e/o nei Foreground IP è nella sua piena disponibilità e che la concessione della licenza di cui al presente articolo non viola diritti di terzi, restando ferma la manleva di cui all’art. 51.

52.4. Qualora il Background IP includa componenti, librerie, software, contenuti o altri elementi soggetti a licenze di terzi (incluse licenze open source), il Fornitore si impegna a informare preventivamente Newton e a garantire che tali licenze non impongano obblighi incompatibili con l’Uso previsto dalle presenti CGA e/o dall’Ordine (inclusi, a titolo esemplificativo, obblighi di rilascio del codice sorgente, obblighi di copyleft o limitazioni alla sublicenza).

52.5. Resta inteso che la concessione della licenza di cui al presente articolo non comporta trasferimento della titolarità del Background IP, che resta di proprietà del Fornitore e/o dei terzi titolari, salvo diverso accordo scritto.

Art. 53 – Foreground IP: cessione dei diritti a favore di Newton

53.1. Salvo diverso accordo scritto nell’Ordine, il Foreground IP realizzato dal Fornitore in esecuzione dell’Ordine sarà di titolarità esclusiva di Newton.

53.2. A tal fine, il Fornitore cede e trasferisce sin da ora a Newton, in via esclusiva, definitiva, irrevocabile, valida in tutto il mondo e per l’intera durata di protezione prevista dalla legge, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al Foreground IP, inclusi tutti i diritti di utilizzazione economica e ogni diritto di sfruttamento, in ogni forma e con qualsiasi tecnologia, attuale o futura.

53.3. La cessione di cui al presente articolo si intende inclusa nel corrispettivo pattuito nell’Ordine, senza che siano dovuti ulteriori compensi, royalties o corrispettivi aggiuntivi al Fornitore, salvo diverso accordo scritto.

53.4. Il Fornitore garantisce che il Foreground IP sarà originale e non lesivo di diritti di terzi e che il Foreground IP potrà essere utilizzato da Newton e/o dai Clienti finali senza limitazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalle presenti CGA e/o dall’Ordine, restando ferma la manleva di cui all’art. 51.

53.5. Resta inteso che i diritti morali d’autore, ove applicabili e inderogabili, restano in capo agli autori. Il Fornitore si impegna comunque a ottenere, ove necessario, tutte le autorizzazioni e liberatorie richieste per consentire a Newton l’Uso pieno del Foreground IP nei limiti consentiti dalla legge, senza limitazioni incompatibili con l’Ordine.

53.6. Il Fornitore si impegna a sottoscrivere e/o inviare, su richiesta di Newton, ogni ulteriore atto, nota di cessione, dichiarazione e/o documento ragionevolmente necessario per perfezionare, rendere opponibile e/o documentare la cessione di cui al presente articolo, inclusi eventuali atti di cessione, dichiarazioni, procure e/o registrazioni, senza costi aggiuntivi per Newton.

Art. 54 – Diritti di utilizzo e sfruttamento

54.1. Nei limiti previsti dagli Artt. 52 e 53, Newton avrà in ogni caso diritto di effettuare l’Uso dei Materiali, del Background IP e del Foreground IP, in forma piena e senza limitazioni, inclusi i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione, pubblicazione, diffusione, archiviazione e conservazione.

54.2. Newton avrà inoltre diritto di modificare, adattare, elaborare, aggiornare, tradurre, integrare, ridurre, estrarre e combinare i Materiali e/o i Foreground IP, nonché di utilizzarli anche in forma parziale, derivata o rielaborata, con facoltà di incorporarli in opere, contenuti, prodotti e servizi di Newton, anche destinati a Clienti finali.

54.3. Salvo diverso accordo scritto, Newton avrà diritto di utilizzare i Materiali e/o i Foreground IP dell’Ordine anche per finalità commerciali, promozionali e di marketing (incluse, a titolo esemplificativo, presentazioni, portfolio, demo e casi studio), fermo restando quanto previsto dalle presenti CGA in materia di riservatezza e, ove applicabile, di diritti di immagine e dati personali.

54.4. Il Fornitore rinuncia sin da ora, nei limiti consentiti dalla legge, a qualsiasi pretesa economica ulteriore rispetto al corrispettivo pattuito nell’Ordine in relazione all’Uso dei Materiali e/o dei Foreground IP da parte di Newton e/o dei Clienti finali, incluse eventuali richieste di compenso per utilizzi successivi, riutilizzi, adattamenti, traduzioni, rielaborazioni o sfruttamenti economici.

54.5. Qualora l’Ordine includa la consegna di file sorgenti, materiali editabili e/o asset necessari per l’utilizzo e la manutenzione dei Materiali (quali, a titolo esemplificativo, file di progetto, sorgenti, master, template, librerie, font, progetti grafici o audiovisivi), il Fornitore si impegna a consegnarli a Newton secondo quanto previsto nell’Ordine e, in mancanza, in un formato ragionevolmente idoneo all’utilizzo e alla modifica.

Art. 55 – Contenuti di terzi, liberatorie e diritti di immagine

55.1. Qualora, nell’esecuzione dell’Ordine, il Fornitore utilizzi, includa o renda disponibili Materiali, contenuti, opere, immagini, musiche, video, fotografie, format, marchi e/o altri elementi di titolarità di terzi, il Fornitore garantisce di avere ottenuto tutti i diritti, licenze, autorizzazioni e consensi necessari affinché Newton possa utilizzare tali elementi per le finalità indicate nell’Ordine e/o comunque evincibili dalla natura dell’Ordine e dall’utilizzo ordinariamente connesso ai servizi di Newton, senza altri limiti se non quelli espressamente previsti nell’Ordine e/o nelle relative liberatorie e autorizzazioni, e senza costi ulteriori rispetto a quanto pattuito, salvo diverso accordo scritto.

55.2. Qualora, nell’esecuzione dell’Ordine, siano coinvolte persone fisiche (inclusi, a titolo esemplificativo, docenti, formatori, attori, speaker, figuranti, tecnici, operatori e/o partecipanti) e vengano realizzate riprese audio/video, fotografie, registrazioni e/o altri contenuti che includano l’immagine, la voce e/o altri tratti identificativi di tali soggetti, il Fornitore garantisce che sono state raccolte le necessarie liberatorie e autorizzazioni per consentire a Newton l’utilizzo dei relativi contenuti per le finalità indicate nell’Ordine e/o comunque evincibili dalla natura dell’Ordine e dall’utilizzo ordinariamente connesso ai servizi di Newton, nei limiti e secondo le modalità previste dalle presenti CGA e/o dall’Ordine.

55.3. Qualora il Fornitore sia egli stesso titolare diretto dei diritti relativi alla propria immagine, voce o altri tratti identificativi utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine (quali, a titolo esemplificativo, testimonial, speaker, docente protagonista di riprese e/o registrazioni), il Fornitore garantisce di concedere a Newton le necessarie autorizzazioni e liberatorie per l'utilizzo dei relativi contenuti per le finalità indicate nell'Ordine e/o comunque evincibili dalla natura dell'Ordine e dall'utilizzo ordinariamente connesso ai servizi di Newton, nei limiti e secondo le modalità previste dalle presenti CGA e/o dall'Ordine.

55.4. Salvo che sia espressamente escluso nelle liberatorie e/o autorizzazioni, ovvero diversamente previsto nell'Ordine, dovrà intendersi che le liberatorie e/o autorizzazioni di cui ai commi precedenti includano, nella misura necessaria alle finalità dell'Ordine, anche l'autorizzazione a: (i) riprodurre, registrare e comunicare al pubblico i contenuti; (ii) diffonderli e metterli a disposizione mediante canali digitali, piattaforme online, e-learning e streaming; (iii) effettuarne montaggio, editing, adattamento, aggiornamento, traduzione e rielaborazione; (iv) utilizzarli anche in forma parziale, estratta o derivata; (v) consentirne l'utilizzo a Clienti finali e/o a soggetti terzi coinvolti nell'erogazione dei servizi di Newton, nei limiti strettamente connessi alle finalità dell'Ordine.

55.5. Su richiesta di Newton, il Fornitore si impegna a fornire copia delle liberatorie e delle autorizzazioni raccolte, ovvero adeguata evidenza della loro acquisizione, fermo restando che Newton potrà richiedere specifiche formulazioni e/o requisiti minimi in relazione alla tipologia di contenuto e alle modalità di utilizzo previste.

55.6. Resta inteso che l'eventuale trattamento di dati personali connesso alle attività di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa applicabile e di quanto previsto dalle presenti CGA in materia di protezione dei dati personali, nonché delle informative e delle istruzioni di Newton, incluse eventuali indicazioni sui tempi di conservazione dei dati e/o dei contenuti, ove applicabili.

55.7. Resta inteso che il Fornitore manleva e tiene indenne Newton da qualsiasi pretesa, contestazione, richiesta o azione di terzi (incluse le persone ritratte o registrate) connessa all'utilizzo dei Materiali da parte di Newton nei limiti previsti dalle presenti CGA e/o dall'Ordine, fatto salvo il caso in cui la violazione sia imputabile esclusivamente a istruzioni scritte di Newton contrarie alla normativa applicabile.

Art. 56 – Intelligenza artificiale e contenuti derivati

56.1. Qualora, nell'esecuzione dell'Ordine, siano realizzati o forniti Materiali e/o risultati suscettibili di essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per attività di analisi, automazione, generazione o rielaborazione mediante strumenti basati su intelligenza artificiale (inclusi, a titolo esemplificativo, modelli generativi, sistemi di sintesi vocale, avatar digitali, ricostruzioni, animazioni, doppiaggi e contenuti "synthetic"), il Fornitore garantisce che tale utilizzo è consentito nei limiti previsti dall'Ordine e/o dalle autorizzazioni e liberatorie applicabili.

56.2. Nei limiti previsti dagli Artt. 52, 53, 54 e 55, Newton potrà utilizzare i Materiali e/o i risultati dell'Ordine anche per creare elaborazioni, adattamenti, contenuti derivati, versioni aggiornate e/o nuove declinazioni dei medesimi, incluse elaborazioni mediante strumenti di intelligenza artificiale, purché nel rispetto della normativa applicabile, delle eventuali limitazioni espressamente previste nell'Ordine e/o nelle liberatorie e autorizzazioni applicabili.

56.3. Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente a Newton eventuali limitazioni, vincoli o condizioni contrattuali e/o di licenza relativi ai Materiali (inclusi Background IP e contenuti di terzi) che

possano incidere sull'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente articolo, e garantisce che tali limitazioni siano state preventivamente comunicate e approvate per iscritto da Newton.

56.4. Qualora, nell'esecuzione dell'Ordine, siano trattati contenuti che includano dati personali, immagine o voce di persone fisiche, il Fornitore garantisce che le autorizzazioni e liberatorie raccolte (ove di sua competenza) sono coerenti con le finalità dell'Ordine e con gli utilizzi previsti dalle presenti CGA, incluse eventuali elaborazioni e adattamenti nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

56.5. Resta inteso che l'eventuale utilizzo dei Materiali e/o dei risultati dell'Ordine per attività di cui al presente articolo avverrà nel rispetto della normativa applicabile tempo per tempo, incluse le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, ove applicabile, le norme in materia di intelligenza artificiale e contenuti digitali, restando in ogni caso fermo quanto previsto dalle presenti CGA e dalle eventuali istruzioni e informative di Newton.

SEZIONE IX – LICENZE, DIRITTI E CONCESSIONI D'USO DI PRODOTTI E SERVIZI DIGITALI O IMMATERIALI

Art. 57 – Ambito di applicazione

57.1. La presente Sezione IX si applica agli Ordini aventi ad oggetto la fornitura, a qualsiasi titolo, di licenze, diritti e/o concessioni d'uso, diritti di accesso, crediti di utilizzo, abilitazioni e/o autorizzazioni, relativi a prodotti e servizi digitali o immateriali, destinati a Newton e/o ai Clienti finali, anche ai fini dell'erogazione di servizi, della realizzazione di deliverable e/o della fruizione di contenuti digitali.

57.2. Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito di applicazione della presente Sezione IX: (i) software e applicazioni (incluse licenze "on premise", licenze cloud e/o servizi in modalità "Software as a Service" – SaaS); (ii) piattaforme digitali, strumenti online e abbonamenti a servizi digitali; (iii) crediti di utilizzo e/o pacchetti "a consumo" impiegati per l'erogazione di servizi o la fruizione di contenuti digitali (quali, a titolo esemplificativo, questionari, assessment e strumenti psicometrici); (iv) concessioni e/o abilitazioni funzionali alla disponibilità o all'uso di servizi digitali (quali, a titolo esemplificativo, nomi a dominio e servizi correlati), ove inclusi nell'Ordine; (v) servizi di assistenza, manutenzione e supporto tecnico connessi.

57.3. Le disposizioni della presente Sezione IX integrano, per quanto applicabili, la disciplina generale prevista dalle presenti CGA e, in particolare, quanto previsto dalla Sezione I e dalla Sezione III. In caso di contrasto, prevarranno le previsioni della presente Sezione IX limitatamente agli Ordini cui essa si applica.

57.4. Resta inteso che eventuali condizioni specifiche concordate nell'Ordine (incluse, a titolo esemplificativo, tipologia e durata della licenza/abbonamento, livelli di servizio, condizioni di rinnovo, limitazioni d'uso, ambito soggettivo e territoriale, standard di sicurezza, requisiti tecnici, modalità di accesso e credenziali) prevarranno sulle presenti CGA nei limiti espressamente indicati nell'Ordine medesimo.

Art. 58 – Licenze, diritti e concessioni d’uso: disponibilità e continuità

58.1. Qualora l’Ordine abbia ad oggetto licenze, diritti e/o concessioni d’uso, diritti di accesso, crediti di utilizzo, abilitazioni e/o autorizzazioni destinati a essere impiegati da Newton per l’erogazione di servizi e/o la fornitura di deliverable a Clienti finali (quali, a titolo esemplificativo, questionari, assessment e strumenti psicometrici), il Fornitore garantisce che tali diritti sono validi, utilizzabili e disponibili nei quantitativi e secondo le modalità previste nell’Ordine.

58.2. Il Fornitore garantisce che l’utilizzo dei diritti di cui al comma precedente da parte di Newton e/o dei Clienti finali (nei limiti necessari all’erogazione dei servizi di Newton) non comporta limitazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell’Ordine, né costi aggiuntivi, salvo diverso accordo scritto.

58.3. Il Fornitore si impegna a rendere disponibili le licenze e/o i diritti oggetto dell’Ordine entro i termini previsti nell’Ordine e, in mancanza, entro un termine ragionevole compatibile con la natura della fornitura. Eventuali ritardi, indisponibilità o sospensioni che incidano sulla possibilità di utilizzo da parte di Newton e/o dei Clienti finali dovranno essere comunicati tempestivamente per iscritto a Newton.

58.4. In caso di indisponibilità, sospensione o limitazione non imputabile a Newton che renda, anche temporaneamente, inutilizzabili le licenze e/o i diritti oggetto dell’Ordine, Newton avrà diritto, a propria scelta, di: (i) richiedere la sostituzione o riattivazione entro un termine congruo; (ii) richiedere licenze e/o diritti equivalenti; (iii) sospendere i pagamenti relativi alla parte non fruibile; (iv) risolvere l’Ordine, in tutto o in parte, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

58.5. Resta inteso che il Fornitore garantisce che le licenze e/o i diritti oggetto dell’Ordine sono conformi alla normativa applicabile e che la loro fornitura e utilizzo non violano diritti di terzi, restando ferme le garanzie e manleve previste dalle presenti CGA, ove applicabili.

Art. 59 – Abbonamenti e SaaS: disponibilità, assistenza e continuità

59.1. Qualora l’Ordine abbia ad oggetto abbonamenti, sottoscrizioni e/o servizi erogati in modalità “Software as a Service” (SaaS), il Fornitore garantisce la disponibilità e il corretto funzionamento del servizio per l’intera durata prevista nell’Ordine, nel rispetto dei livelli di servizio (SLA), delle caratteristiche tecniche e delle condizioni di utilizzo eventualmente indicati nell’Ordine medesimo.

59.2. Il Fornitore garantisce che il servizio SaaS sarà accessibile e fruibile da Newton e/o dai Clienti finali (ove previsto dall’Ordine) secondo le credenziali, le modalità e i profili autorizzativi concordati, nonché in conformità alle eventuali specifiche tecniche, di sicurezza e di compatibilità indicate nell’Ordine.

59.3. Il Fornitore si impegna a fornire assistenza tecnica e supporto per la durata del rapporto, secondo le modalità e i canali indicati nell’Ordine e, in mancanza, secondo standard ragionevoli e coerenti con la natura del servizio, garantendo tempi di presa in carico e di risoluzione congrui rispetto alla criticità del malfunzionamento.

59.4. Il Fornitore dovrà comunicare a Newton, con congruo preavviso, eventuali interventi di manutenzione programmata, aggiornamenti e/o modifiche del servizio che possano incidere sulla continuità operativa, sulle funzionalità e/o sull’accessibilità del servizio, fermo restando che tali interventi dovranno essere pianificati, per quanto possibile, in fasce orarie che minimizzino l’impatto sulle attività di Newton e/o dei Clienti finali.

59.5. In caso di interruzioni, malfunzionamenti, indisponibilità o degradazione significativa del servizio non imputabili a Newton, il Fornitore si impegna a porvi rimedio con la massima tempestività e, ove necessario, a proporre soluzioni alternative o misure di continuità operativa. Resta fermo il diritto di

Newton di applicare i rimedi previsti dalle presenti CGA e/o dall'Ordine, inclusi la sospensione dei pagamenti, la richiesta di riduzione del corrispettivo e/o la risoluzione dell'Ordine, in tutto o in parte, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

59.6. Il Fornitore garantisce che eventuali modifiche sostanziali alle funzionalità, alle condizioni di utilizzo e/o alle caratteristiche del servizio che incidano negativamente sulla fruibilità del servizio per Newton e/o per i Clienti finali dovranno essere preventivamente concordate per iscritto con Newton, salvo che tali modifiche siano imposte da norme di legge o provvedimenti di autorità competenti.

Art. 60 – Sicurezza informatica e protezione dei dati personali

60.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 (Protezione dei dati personali), qualora l'esecuzione dell'Ordine comporti l'accesso del Fornitore a sistemi informatici di Newton e/o dei Clienti finali, ovvero il trattamento di dati (inclusi dati personali) mediante strumenti, piattaforme o servizi digitali, il Fornitore si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei sistemi coinvolti, anche in relazione ai rischi di accesso non autorizzato, perdita, alterazione, distruzione, indisponibilità e/o diffusione indebita.

60.2. Il Fornitore si impegna a rispettare le policy, le procedure e le istruzioni operative di Newton in materia di sicurezza informatica e gestione degli accessi, ove comunicate, incluse eventuali prescrizioni relative a credenziali, autenticazione, segregazione degli accessi, utilizzo di dispositivi, gestione delle vulnerabilità, backup e modalità di scambio e conservazione dei dati.

60.3. Il Fornitore garantisce che l'accesso ai dati e/o ai sistemi di cui al presente articolo sia consentito esclusivamente a personale autorizzato, adeguatamente formato e vincolato da obblighi di riservatezza, e che tale accesso avvenga nei limiti strettamente necessari all'esecuzione dell'Ordine.

60.4. Il Fornitore si impegna a cooperare con Newton, e/o con i Clienti finali ove richiesto per l'esecuzione dell'Ordine, fornendo tempestivamente ogni informazione e documentazione ragionevolmente necessaria a dimostrare l'adozione di adeguate misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, incluse, a titolo esemplificativo: policy e procedure interne, misure tecniche adottate, attestazioni/certificazioni, dichiarazioni di conformità, report e/o evidenze equivalenti, nonché supporto nella compilazione di questionari di sicurezza informatica e/o di trattamento dati richiesti da Newton e/o dai Clienti finali.

60.5. Il Fornitore si impegna a consentire a Newton, e/o ai Clienti finali che abbiano fruito dei servizi oggetto dell'Ordine, lo svolgimento di verifiche e/o audit, anche documentali, in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, nei limiti di quanto ragionevolmente necessario e proporzionato alla natura dell'Ordine, fermo restando l'obbligo di riservatezza e la tutela di eventuali informazioni confidenziali del Fornitore. Tali verifiche potranno essere svolte anche tramite terzi incaricati, previa comunicazione scritta e con congruo preavviso, salvo il caso di incidenti di sicurezza o situazioni urgenti.

60.6. Ove ragionevolmente richiesto da Newton e/o dai Clienti finali in relazione alla natura dell'Ordine e ai rischi connessi, il Fornitore si impegna a: (i) collaborare nell'esecuzione di test di sicurezza, incluse attività di vulnerability assessment e/o penetration test; e/o (ii) effettuare, a propria cura e spese, attività di verifica e rafforzamento delle misure di sicurezza informatica, fornendo a Newton evidenza dell'avvenuta esecuzione e delle principali misure correttive adottate, fermo restando che tali attività dovranno essere concordate per iscritto quanto a perimetro, modalità operative e tempistiche, al fine di evitare impatti indebiti sulla continuità del servizio e/o su altri sistemi del Fornitore.

60.7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 in materia di trattamento di dati personali, ove necessario ai fini dell'esecuzione dell'Ordine Newton potrà nominare il Fornitore quale responsabile del trattamento e/o sub-responsabile del trattamento (sub-processor), anche rispetto a trattamenti svolti per conto di Clienti finali. In tal caso, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e/o accettare, su richiesta di Newton, i relativi atti di nomina, Data Processing Agreement (DPA) e/o altra documentazione richiesta, nonché a rispettare le istruzioni impartite da Newton e/o dal Cliente finale, nei limiti applicabili.

60.8. Il Fornitore garantisce che eventuali terze parti coinvolte nella prestazione (incluse, a titolo esemplificativo, piattaforme e fornitori di servizi cloud utilizzati dal Fornitore) saranno impiegate nel rispetto della normativa applicabile e in modo coerente con le istruzioni di Newton e con quanto previsto dall'eventuale DPA, fermo restando che il Fornitore rimane responsabile nei confronti di Newton per l'operato di tali soggetti, nei limiti applicabili.

60.9. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a Newton, e comunque senza ingiustificato ritardo, qualsiasi evento che possa comportare compromissione della sicurezza dei dati e/o dei sistemi rilevante ai fini dell'Ordine (inclusi incidenti di sicurezza, accessi non autorizzati, perdita o indisponibilità di dati), fornendo ogni informazione utile e collaborando in buona fede con Newton per la gestione dell'evento, l'adozione di misure correttive e l'eventuale adempimento degli obblighi di legge.

Art. 61 – Reversibilità, export dati e cessazione del servizio

61.1. Qualora l'Ordine abbia ad oggetto servizi digitali e/o servizi erogati in modalità SaaS, il Fornitore garantisce che Newton potrà, per tutta la durata del rapporto, accedere ai dati, contenuti e materiali caricati, inseriti, generati o comunque trattati nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine, nei limiti previsti dall'Ordine e dalla normativa applicabile.

61.2. Alla scadenza dell'Ordine, nonché in caso di cessazione, sospensione o risoluzione del rapporto per qualsiasi causa, il Fornitore si impegna a consentire a Newton, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, salvo diverso termine stabilito nell'Ordine e/o nei documenti contrattuali allegati all'Ordine, di esportare e/o recuperare i dati e i contenuti di cui al comma 61.1 in un formato ragionevolmente utilizzabile e interoperabile, senza costi ulteriori rispetto a quanto pattuito, salvo diverso accordo scritto. Ove l'obbligo minimo di accesso non fosse garantito, Newton avrà diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento, un rimborso pro quota di quanto già pagato.

61.3. Su richiesta di Newton, il Fornitore si impegna a fornire ragionevole supporto tecnico per le attività di export, migrazione e/o trasferimento dei dati e dei contenuti verso sistemi di Newton e/o di terzi indicati da Newton, alle condizioni economiche eventualmente previste nell'Ordine e, in mancanza, a condizioni ragionevoli.

61.4. Decorso il periodo di cui al comma 61.2, il Fornitore potrà disattivare gli accessi e procedere alla cancellazione dei dati e dei contenuti, salvo che la conservazione sia richiesta dalla legge o da obblighi contrattuali inderogabili, fermo restando che tale cancellazione dovrà avvenire in modo sicuro e coerente con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e con quanto previsto dall'eventuale DPA.

61.5. Resta inteso che eventuali obblighi di restituzione, cancellazione e/o distruzione di dati personali trattati per conto di Newton saranno regolati, ove applicabile, anche dall'art. 12 e dall'eventuale DPA.

SEZIONE X – ORDINI CORRELATI AD ATTIVITÀ DA SVOLGERE A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 62 – Ambito di applicazione e obblighi di condotta

62.1. La presente Sezione X si applica agli Ordini, di qualunque natura (beni, servizi, prestazioni professionali, licenze e/o altri acquisti), che siano correlati, anche indirettamente, ad attività che Newton debba svolgere a favore di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, organismi di diritto pubblico e/o soggetti comunque equiparati ai sensi della normativa applicabile (di seguito, congiuntamente, “PA”), inclusi, a titolo esemplificativo, attività svolte nell’ambito di procedure di gara, affidamenti, convenzioni, contratti pubblici, progetti finanziati e/o iniziative istituzionali.

62.2. Il Fornitore prende atto che, in relazione agli Ordini di cui al comma 62.1, Newton può essere soggetta a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali più stringenti rispetto a quelli normalmente applicabili nei rapporti tra privati, anche con riferimento a requisiti di tracciabilità, trasparenza, integrità, rendicontazione, anticorruzione e controllo della filiera.

62.3. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata dell’Ordine, ad adottare una condotta improntata alla massima correttezza, lealtà, trasparenza e collaborazione, e a operare con un livello di diligenza, attenzione e presidio organizzativo rafforzati, coerenti con la natura “sensibile” delle attività svolte in ambito PA e con i connessi rischi reputazionali, amministrativi e contrattuali per Newton, anche quando tali obblighi eccedano la normale diligenza richiesta in rapporti tra privati.

62.4. Il Fornitore si impegna, per quanto di propria competenza, a rispettare la normativa applicabile e gli eventuali obblighi specifici comunicati da Newton e/o previsti nell’Ordine e nei relativi allegati, ove pertinenti alla prestazione richiesta.

62.5. Il Fornitore si impegna altresì a cooperare con Newton, con diligenza e tempestività, per consentire a Newton di adempiere agli obblighi verso la PA e/o verso il soggetto committente pubblico, fornendo, su richiesta di Newton, ogni informazione, dichiarazione e documentazione necessaria o ragionevolmente utile ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o della corretta gestione della commessa, inclusi eventuali dati e documenti necessari per attività di rendicontazione, verifica, audit, controlli e/o ispezioni.

62.6. Ove, in relazione a Ordini rientranti nella presente Sezione X, Newton sia tenuta (per legge, per contratto con la PA e/o per obblighi di gara o di commessa) a prestare garanzie, fidejussioni, dichiarazioni, impegni di filiera e/o sia esposta a penali, decurtazioni, trattenute, richieste risarcitorie o altri oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore, quest’ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne Newton e, ove richiesto, a sostenere tali oneri in misura proporzionale al valore e/o alla parte di prestazione di propria competenza, salvo il caso in cui l’onere, la penale o la responsabilità derivino direttamente e in via esclusiva da un inadempimento del Fornitore, nel qual caso il Fornitore ne risponderà integralmente, fatto salvo il maggior danno.

Art. 63 – Tracciabilità e cooperazione

63.1. Ove richiesto dalla normativa applicabile e/o dalla documentazione contrattuale relativa alla commessa con la PA, il Fornitore si impegna a garantire la tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari relativi all’Ordine, cooperando con Newton e fornendo tempestivamente ogni informazione e

documentazione necessaria o ragionevolmente richiesta, inclusi (ove applicabili) codici identificativi di commessa, CUP, CIG e/o ulteriori dati richiesti dalla PA e/o da Newton.

63.2. Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente a Newton qualsiasi evento o circostanza che possa incidere sulla corretta esecuzione dell'Ordine e/o sulla conformità dell'esecuzione rispetto agli obblighi applicabili nell'ambito della commessa con la PA.

63.3. Il Fornitore si impegna a cooperare con Newton, con diligenza e tempestività, al fine di consentire a Newton di adempiere agli obblighi informativi, di rendicontazione e di controllo previsti dalla normativa applicabile e/o richiesti dalla PA, inclusa la collaborazione in verifiche, audit, controlli e/o ispezioni, anche svolti da Newton e/o dalla PA e/o da soggetti da questi incaricati, nei limiti ragionevolmente necessari e pertinenti all'Ordine.

Art. 64 – Obblighi informativi e clausola risolutiva espressa

64.1. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a Newton qualsiasi circostanza, evento o modifica rilevante che possa incidere sulla corretta esecuzione dell'Ordine e/o sulla possibilità per Newton di adempiere agli obblighi assunti verso la Pubblica Amministrazione, inclusi, a titolo esemplificativo, contestazioni, rilievi, ispezioni, provvedimenti o richieste provenienti dalla PA e/o da autorità competenti, ove riferibili alle attività oggetto dell'Ordine.

64.2. Il Fornitore si impegna altresì a fornire a Newton, su richiesta, ogni dichiarazione, attestazione e documentazione necessaria o ragionevolmente utile ai fini dell'esecuzione dell'Ordine e/o della gestione della commessa con la PA, incluse le informazioni richieste per finalità di rendicontazione, verifica e controllo.

64.3. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 17 (Clausola risolutiva espressa e penali), Newton avrà diritto di risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore tramite Pec e/o raccomandata a.r., qualora: (i) il Fornitore rifiuti o ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o la documentazione richieste ai sensi del presente articolo e/o dell'art. 63, impedendo o compromettendo la gestione della commessa con la PA; e/o (ii) il Fornitore ponga in essere condotte o violazioni che espongano Newton al rischio di risoluzione, revoca, decadenza, esclusione o applicazione di penali o sanzioni nell'ambito del rapporto con la PA, per fatti imputabili al Fornitore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 – Non applicabilità

65.1. Le presenti CGA non si applicano agli acquisti effettuati da Newton in mancanza di Ordine emesso da Newton verso un Fornitore, secondo quanto indicato nelle Disposizioni Preliminari.

Art. 66 – Canale whistleblowing

66.1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 13 (Codice etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001), il Fornitore prende atto che Newton ha adottato un canale interno di segnalazione (c.d. "whistleblowing"),

destinato anche alla ricezione e gestione di segnalazioni relative a condotte illecite o non conformi ai principi del Modello 231 e/o del Codice etico.

66.2. Il Fornitore si impegna a cooperare in buona fede con Newton nell'eventuale gestione di segnalazioni che riguardino, direttamente o indirettamente, l'esecuzione dell'Ordine, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e nel rispetto delle tutele previste per i soggetti coinvolti. La procedura whistleblowing di Newton è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione dedicata.

Art. 67 – Clausola di conservazione

67.1. Le presenti CGA mantengono la loro piena validità ed efficacia anche nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti CGA siano dichiarate nulle, invalide, inefficaci o inapplicabili.

67.2. I contratti conclusi sulla base degli Ordini mantengono la loro piena validità ed efficacia anche nel caso in cui una o più disposizioni delle CGA applicabili al contratto siano dichiarate nulle, invalide, inefficaci o inapplicabili. La disposizione nulla, invalida, inefficace o inapplicabile sarà sostituita, ove possibile, da una disposizione valida ed efficace che si avvicini il più possibile alla volontà originaria di Newton e all'equilibrio economico-giuridico del contratto concluso sulla base dell'Ordine.

Art. 68 – Aggiornamenti delle CGA e clausola di prevalenza

68.1. Newton si riserva la facoltà di aggiornare nel tempo le proprie CGA, pubblicando la versione in vigore sul proprio sito internet in una sezione dedicata.

68.2. Ogni versione delle CGA è identificata da un codice di versione univoco (Rev.), indicato nel documento e richiamato nell'Ordine. Newton conserverà nei propri archivi tutte le versioni pubblicate applicabili agli Ordini emessi.

68.3. Ogni versione delle CGA entra in vigore alla data indicata nell'intestazione e si applica agli Ordini emessi da Newton a partire da tale data, salvo diversa indicazione contenuta nell'Ordine. Salvo diversa pattuizione scritta, le versioni successive delle CGA si applicano agli Ordini emessi dopo la data di efficacia della nuova versione, anche nei confronti dei Fornitori già qualificati.

68.4. Qualora un aggiornamento comporti modifiche alle clausole soggette ad approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Cod. civ., Newton potrà richiedere al Fornitore una nuova approvazione specifica (anche tramite e-mail o strumenti digitali). In difetto, continuerà ad applicarsi, limitatamente a tali clausole, la versione precedentemente specificamente approvata per iscritto dal Fornitore.

68.5. Le CGA, unitamente alle condizioni particolari eventualmente indicate nell'Ordine, prevalgono su qualsiasi condizione generale o speciale del Fornitore (incluse, a titolo esemplificativo, condizioni di vendita, conferme d'ordine, DDT, documentazione commerciale e/o corrispondenza), anche se richiamate dal Fornitore o comunque allegate, comunicate o rese disponibili a Newton, restando espressamente esclusa ogni loro applicazione salvo quanto indicato nelle Disposizioni Preliminari.

Per presa visione e integrale accettazione del Fornitore

Luogo e data: _____ Timbro e firma: _____

Art. 69 – Approvazione specifica

Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Cod. civ., le seguenti clausole inserite nelle CGA di Newton: **art. 9** (divieto di cessione del contratto e del credito), **art. 10** (divieto di subappalto), **art. 15** (limitazione di responsabilità), **art. 16** (recesso), **art. 32** (divieto di subappalto a cascata).

Letto, confermato e sottoscritto dal Fornitore

Luogo e data: _____ Timbro e firma: _____
